

Deliberazione n. 40/2026/PRSE

**CORTE DEI CONTI****REPUBBLICA ITALIANA****SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL****SEDE di TRENTO**

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2025-2027, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la relazione degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato per l'esercizio 2021, che costituisce riferimento anche per il bilancio consolidato 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 25/2025/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2025 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti

2024 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 75/2025/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2024 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

RILEVATO che per gli enti non rientranti nei parametri indicati nella precitata delibera n. 75/2025/INPR, gli elementi utili al controllo sono stati acquisiti direttamente dai dati registrati in BDAP nonché dalle informazioni contenute nel questionario acquisito tramite il sistema informativo "LimeSurvey"; più precisamente, per questi Comuni l'esame dei rendiconti 2024 è stato condotto attraverso un'analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati;

DATO ATTO che i Comuni interessati da questa modalità di controllo sono in numero di 138 e i relativi esiti sono riportati nell'allegata relazione;

VISTE le risultanze dei bilanci consolidati dell'esercizio 2024 desunte dalle informazioni registrate nella BDAP dai Comuni della provincia di Trento tenuti alla relativa adozione, in quanto aventi una popolazione non inferiore ai 5 mila abitanti;

ESAMINATI i questionari/relazione al rendiconto per l'esercizio 2024 tramessi da tutti i Comuni della provincia di Trento e, in particolare, le criticità contabili segnalate dal sistema informativo "LimeSurvey";

ESAMINATI i questionari/relazione al bilancio di previsione 2025-2027 trasmessi da tutti i Comuni della provincia di Trento;

VISTE le note del 4 febbraio 2026, con le quali è stata trasmessa ai Comuni la relazione concernente gli esiti dell'attività di controllo sui rendiconti 2024 e sui bilanci di previsione 2025-2027 e sono state formulate richieste istruttorie, al fine di instaurare il necessario contraddittorio con gli enti medesimi e i rispettivi organi di revisione, funzionale all'adozione della delibera di approvazione della relazione finale;

CONSIDERATE le osservazioni, le deduzioni, le informazioni e chiarimenti pervenuti dai singoli enti;

VISTA l'ordinanza n. 6/2026 del 10 marzo 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha designato i relatori Cons. Marilisa Beltrame e Tullio Ferrari per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2024.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di *“assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”*.

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante qualificazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l’indeffettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Con l'allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si riferisce degli esiti delle verifiche condotte dalla Sezione sui rendiconti di gestione per l'esercizio 2024 dei Comuni della provincia di Trento, sulla base dei dati registrati in BDAP e delle informazioni acquisite con i questionari trasmessi tramite il sistema informativo “LimeSurvey” della Corte dei conti.

Tali esiti riguardano i Comuni di seguito elencati:

Ala, Albiano, Aldeno, Altavalle, Altopiano della Vigolana, Avio, Baselga di Piné, Bedollo, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Borgo d'Anaunia, Borgo Lares, Brentonico, Bresimo, Caderzone Terme, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavizzana, Cembra, Lisignago, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Contà, Croviana, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Drena, Dro, Fai della Paganella, Fiavè, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Giovo, Giustino, Grigno,

Imer, Isera, Lavis, Ledro, Levico Terme, Livo, Lona Lases, Madruzzo, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Novella, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Pellizzano, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Porte di Rendena, Predaia, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Rabbi, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo-Chienis, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Giovanni di Fassa/Sen Jan, San Lorenzo Dorsino, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Soraga di Fassa, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Stenico, Storo, Strembo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Terre d'Adige, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Trambileno, Tre Ville, Valdaone, Valfioriana, Vallarsa, Vallelaghi, Vermiglio, Vignola Falesina, Villa Lagarina, Ville d'Anaunia, Ville di Fiemme, Volano, Ziano di Fiemme,

4. Inoltre, la presente deliberazione dà conto anche delle verifiche disposte dalla Sezione sulla base dei questionari/relazione al bilancio di previsione 2025-2027, trasmessi secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 7/SEZAUT/2025/INPR, trasmessi alla Corte dei conti da parte degli organi di revisione dei comuni, nonché dell'esame condotto sui bilanci consolidati dell'esercizio 2024, inviati dagli enti con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, sulla base della delibera della medesima Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2022/INPR.

Si precisa che le modalità del controllo sui rendiconti 2024 dei Comuni trentini, definite con la citata delibera n. 75/2025/INPR, hanno indotto la Sezione a privilegiare l'analisi degli ambiti di maggiore rilevanza della gestione economico-finanziaria, dei quali la presente delibera dà conto in via cumulativa.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

sulla base della documentazione esaminata, che i Comuni della provincia di Trento oggetto della presente verifica, hanno conseguito, nel 2024, un risultato di amministrazione positivo, l'equilibrio nella gestione di competenza e un avanzo di cassa anche se sussistono profili di criticità che possono pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari, quali, tra l'altro:

- tardiva approvazione dei documenti di rendiconto, nonché mancata allegazione di documenti o informazioni obbligatorie;
- tardiva trasmissione delle informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e mancata corrispondenza dei valori ivi contenuti, rispetto alla documentazione di rendicontazione;

- ritardato invio dei questionari alla Corte dei conti e non corrispondenza delle informazioni ivi contenute con il rendiconto approvato dal Consiglio comunale;
- utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;
- mancata chiusura a fine anno dell'anticipazione del tesoriere;
- mancato rispetto dei termini legali di pagamento dei fornitori;
- mancata verifica sull'allineamento dei dati presenti nella piattaforma di certificazione crediti commerciali con le scritture contabili dell'ente;
- omessa costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali;
- incoerenze nel prospetto degli equilibri di bilancio, poiché l'equilibrio complessivo non è pari alla somma dell'equilibrio complessivo di parte corrente e dell'equilibrio complessivo di parte capitale;
- errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri (Allegato n. 10 al rendiconto);
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- disallineamenti tra l'ammontare dei residui attivi di fine esercizio 2023 con quelli di inizio 2024;
- elevata incidenza di residui vetusti;
- non corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla rilevazione dei residui;
- insufficiente accantonamento al fondo perdite società partecipate;
- tardiva rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, adempimento previsto dall'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014;
- ridotta capacità di riscossione delle entrate;
- formazione di debiti fuori bilancio, in ordine alla non corretta osservanza dell'ordinamento contabile, con riferimento alle fasi di gestione della spesa;
- risultato della gestione economica negativo anche con riguardo ai bilanci consolidati;
- errata/incompleta stesura della situazione patrimoniale semplificata, da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- tardiva approvazione del bilancio consolidato;
- superamento delle soglie di criticità per taluni parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (definiti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 242 del TUEL);
- tardiva approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
- mancata adozione del piano annuale dei flussi di cassa;
- mancata adozione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

DISPONE

che le amministrazioni e gli organi di revisione dei Comuni per i quali sono state evidenziate criticità, errori e disallineamenti nelle poste contabili attivino prontamente le necessarie misure di sistemazione, al fine di:

- superare le criticità e difficoltà gestionali, a tutela degli equilibri di bilancio, della sana gestione e di una puntuale osservanza dei principi di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011;
- sistemare i disallineamenti ed errori, al fine di salvaguardare la veridicità e la verificabilità dei documenti contabili e dei relativi allegati, nonché delle informazioni oggetto di trasmissione alle diverse istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella prima relazione sulla gestione utile e potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

AUSPICA

come già segnalato nelle deliberazioni riportanti gli esiti dei precedenti cicli di controllo sui rendiconti dei comuni, che i competenti organi istituzionali della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol riprendano un percorso finalizzato a raggiungere una ragionata e condivisa aggregazione della gestione dei servizi dei comuni, che tenga conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali, anche al fine di favorire la costituzione di soggetti aventi le dimensioni idonee a realizzare l'efficientamento della spesa e a migliorare la gestione dei servizi alla comunità di riferimento.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- ai Presidenti dei consigli comunali, ai Sindaci e agli Organi di revisione dei Comuni della provincia di Trento oggetto della verifica e i cui esiti sono contenuti nel presente provvedimento;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia e la relazione allegata sarà pubblicata sul sito *internet* dei Comuni della provincia di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026

I Magistrati relatori

Cons. Marilisa BELTRAME

(f.to digitalmente)

Cons. Tullio FERRARI

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Pres. Luisa D'EVOLI

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(f.to digitalmente)



CORTE DEI CONTI

**ESAME DEI RENDICONTI 2024
E DEI BILANCI DI PREVISIONE 2025-2027
DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

AI SENSI DELL'ART. 1, C. 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 266/2005

Relatori:

Marilisa BELTRAME

Tullio FERRARI



CORTE DEI CONTI

INDICE

PREMESSA	4
1 IL RISPETTO DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2024 E DI INVIO DEI DATI ALLA BDAP	12
1.1 Il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto	12
1.2 Il rispetto dei termini di trasmissione dei consuntivi alla BDAP	13
2 GLI ESITI DELL'ESAME DEI QUESTIONARI.....	16
2.1 Il questionario/relazione al rendiconto 2024.....	16
2.2 Le criticità contabili rilevate	17
3 LA GESTIONE DI CASSA	19
3.1 Verifica preliminare.....	19
3.2 L'attivazione dei vincoli di cassa.....	19
3.3 Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria	20
3.4 Il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori	21
4 I RISULTATI DI COMPETENZA, GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E GLI EQUILIBRI COMPLESSIVI	26
5 LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	30
5.1 I residui attivi	30
5.1.1 I disallineamenti tra residui attivi finali 2023 e iniziali 2024	31
5.1.2 L'evoluzione dei residui attivi	31
5.1.3 I residui attivi vetusti	32
5.1.4 Il fondo crediti di dubbia esigibilità.....	34
5.2 I residui passivi	35
5.2.1 I disallineamenti tra residui passivi finali 2023 e iniziali 2024	35
5.2.2 L'evoluzione residui passivi.....	35
5.2.3 I residui passivi vetusti	36
6 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.....	39
6.1 I risultati di amministrazione conseguiti nel 2024	39
6.2 I disallineamenti nei valori dei risultati di amministrazione	39
6.3 Gli accantonamenti e i vincoli operati sul risultato di amministrazione	41
6.4 I risultati di amministrazione secondo il loro grado di certezza	43
7 L'INDEBITAMENTO	48
8 I DEBITI FUORI BILANCIO.....	54
9 I PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE.....	57
10 LA RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	59

11	LE SOCIETÀ PARTECIPATE	61
11.1	Il quadro normativo di riferimento.....	61
11.2	I risultati della gestione economica 2023 delle partecipate e i riflessi sui rendiconti 2024..	63
12	I BILANCI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 2024.....	69
12.1	I provvedimenti di definizione del GAP e del GBC	70
12.2	Il rispetto dei termini di approvazione del bilancio consolidato 2024 e del relativo invio alla BDAP	72
13	IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027	74
13.1	Il protocollo di finanza pubblica	74
13.2	I termini di approvazione.....	76
13.3	Gli equilibri di bilancio	78
13.4	I questionari/relazione al bilancio di previsione 2025-2027	79
14	SCHEDE DI SINTESI.....	86

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1	- Numeri di protocollo e date di invio della nota istruttoria e dei relativi riscontri.....	8
Tabella 2	- Comuni che hanno approvato il rendiconto 2024 in ritardo	12
Tabella 3	- Comuni che hanno inviato alla BDAP il rendiconto 2024 in ritardo	14
Tabella 4	- Elenco delle criticità contabili riscontrate nei questionari consuntivi 2024.....	17
Tabella 5	- Anticipazioni di cassa utilizzate dai comuni nel 2024.....	20
Tabella 6	- Comuni con indicatore di tempestività dei pagamenti annuale positivo.....	25
Tabella 7	- Comuni con incremento dei residui attivi superiore al 30%	31
Tabella 8	- Comuni con residui attivi vetusti di parte corrente superiori al 15% del totale residui attivi di parte corrente.....	32
Tabella 9	- Comuni con residui attivi vetusti in c/capitale superiori al 15% del totale residui attivi in c/capitale.....	33
Tabella 10	- Analisi della consistenza del FCDE.....	35
Tabella 11	- Comuni con incremento dei residui passivi superiore al 30%	35
Tabella 12	- Comuni con residui passivi vetusti in c/capitale superiori al 15% del totale dei residui passivi in c/capitale	37
Tabella 13	- Squadrature nel valore dell'avanzo applicato	40
Tabella 14	- Composizione del risultato di amministrazione di parte A	44
Tabella 15	- Debiti di finanziamento - valori iscritti nel questionario e nello stato patrimoniale - riscontro istruttorio	50
Tabella 16	- Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati al 31 dicembre 2024.....	55
Tabella 17	- Enti con parametri deficitari ex art. 242 Tuel.....	58
Tabella 18	- Società in perdita nel 2023 e valore della perdita di pertinenza per comune	64

Tabella 19 – Società con perdite portate a nuovo nel 2023 e valore della perdita di pertinenza per comune	65
Tabella 20 – Verifica di congruità del fondo perdite società partecipate – fondi sottostimati	66
Tabella 21 – Verifica di congruità del fondo perdite società partecipate – fondi sovrastimati	67
Tabella 22 – Società con perdite nel triennio 2021-2023	68
Tabella 23 – Soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento per singolo comune	70
Tabella 24 – Confronto tra i risultati d’esercizio dei bilanci consolidati 2024 e della capogruppo....	72
Tabella 25 – Enti che hanno approvato il preventivo dopo il 31/12/2024 e/o mancato adeguamento al d.m. 25/07/2023	78
Tabella 26 – Differenze tra debito a fine anno e residuo debito inizio anno successivo	83

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 – Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente per spese correnti.....	29
---	----

PREMESSA

L'art. 148 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevedono che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 7, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni detenute.

Nell'ambito dei controlli sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi da parte delle Sezioni regionali di controllo, l'accertamento di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria comportano, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della l. 5 giugno 2003, n. 131 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del Tuel e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti consente di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o anche meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione

dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). In ambito locale, le disposizioni innanzi dette si collocano in un quadro ordinamentale (titolo VI dello Statuto di autonomia) che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei concorsi e degli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza, la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze degli obiettivi fissati e dei risultati conseguiti.

Infatti, l'art. 79 del predetto Statuto dispone che, *“fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti”* ed il successivo art. 80 assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

Viene, infine, in rilievo l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm., che ha disposto il recepimento di diverse norme del Tuel nell'ordinamento provinciale.

Per assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza e l'unitarietà d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla magistratura contabile, il citato art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 dispone che la Corte dei conti definisca criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione ai bilanci preventivi e consuntivi.

Sulla base di tale quadro normativo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR, con la quale sono stati approvati il questionario e le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2024.

Destinatari sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate.

La presente relazione fornisce gli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – sede di Trento – sui rendiconti dei comuni per l'esercizio finanziario 2024, sulla scorta dei questionari/relazioni inviati dagli organi di revisione economico-finanziaria di

ciascun ente attraverso l'applicativo LimeSurvey e delle informazioni disponibili in BDAP (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

Ulteriori informazioni necessarie a completare la verifica sono state acquisite direttamente da altre fonti e, in particolare, dalla consultazione dei siti istituzionali dei singoli comuni.

Peraltro, va segnalata, come già rilevato gli scorsi anni, una generale criticità nell'assolvimento da parte degli enti degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti e delle informazioni previste dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e dalle norme regionali di recepimento (cfr. l.reg. 29 ottobre 2014 n. 10 e s.m. e i.). Le carenze riscontrate riguardano anche documenti fondamentali del comune quali i bilanci preventivi e consuntivi e relativi allegati.

Sul punto, va ribadito che il puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicità, individuati dalla normativa sopra richiamata, rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogate dalle amministrazioni pubbliche ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto alla corruzione e della cattiva amministrazione, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione, che devono essere garantiti con puntualità.

Inoltre, è stata effettuata la verifica dell'adozione da parte dei comuni del piano di ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società partecipate e del relativo invio allo specifico portale del Ministero dell'Economia e Finanze e si è proceduto all'analisi dei dati e informazioni presenti in BDAP dei bilanci consolidati 2024.

Infine, sono state disposte delle verifiche ai bilanci di previsione 2025-2027, sulla base del questionario/relazione approvato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 7/SEZAUT/2025/INPR e trasmesso dagli organi di revisione degli enti.

Passando ora, più specificatamente, a illustrare le modalità con le quali la Sezione ha impostato le verifiche dei rendiconti per l'esercizio finanziario 2024 dei Comuni della provincia di Trento, prima di tutto va richiamata la deliberazione n. 25/2025/INPR del 12 marzo 2025, con la quale il Collegio ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2025 che, al punto 2, ha previsto, per l'esame dei rendiconti 2024 dei Comuni della provincia di Trento, la necessità di definire, con una specifica deliberazione, i criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo, da svolgersi ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, è diretto, in particolare, oltre alle verifiche più sopra esposte, anche al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, del pareggio di bilancio, della composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e de loro organismi*), tenendo conto anche delle partecipazioni in società

controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali.

Con la deliberazione n. 75/2025/INPR, la Sezione ha definito nel dettaglio le modalità e le procedure di controllo dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2024 attraverso l'analisi dei dati e delle informazioni presenti in BDAP e nei questionari di cui alla delibera n. 8/SEZAUT/2025/INPR acquisiti tramite l'applicativo LimeSurvey, al fine di contemperare le esigenze istruttorie con quelle di semplificazione e tempestività dell'azione di controllo, beneficiando della necessaria e proficua sinergia tra organi di controllo interno ed esterno. Il provvedimento ha, inoltre, individuato i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di uno specifico contraddittorio, come di seguito riportati:

- 1) comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- 2) comuni che presentino disavanzi di amministrazione, disavanzi di competenza e complessivo (W1, W2 e W3 del prospetto degli equilibri) o risultati di parte corrente negativi (O1, O2 e O3 del prospetto degli equilibri);
- 3) comuni con residui attivi del titolo 1 e 3 per un valore pro-capite superiore a 1.000,00 euro;
- 4) comuni per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di regolarità contabile e gestionale, anche alla luce delle informazioni trasmesse dagli organi di revisione tramite il questionario e, comunque, in presenza di specifiche anomalie o criticità (es. segnalazione di gravi irregolarità, approvazione del rendiconto da parte di commissario ad acta, scostamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità dei titoli 1 e 3 di oltre il 50% rispetto all'accantonamento minimo presuntivo calcolato dalla Sezione in rapporto al totale dei residui attivi del titolo 1 e 3, segnalazione di almeno 3 criticità contabili da questionario).

Nel dettaglio gli enti rientranti nella casistica di cui ai punti precedenti sono i seguenti:

- punto 1: Arco, Mori, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto e Trento;
- punto 2: Carisolo e Cavedago (O1, O2 e O3 negativi), Malè (O2 e O3 negativi), Amblar-Don e Sella Giudicarie (O3 negativo);
- punto 3: Andalo, Bocenago, Borgo Valsugana, Campitello di Fassa, Folgaria, Lavarone, Massimeno, Moena, Peio;
- punto 4: Luserna e Ronzone (Comune commissariato), Cavedine (almeno tre criticità contabili segnalate dal revisore), Capriana, Garniga Terme e Sporminore (gravi irregolarità segnalate dal revisore), Civezzano e Pelugo (scostamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia

esigibilità dei titoli 1 e 3 di oltre il 50% rispetto all'accantonamento minimo presuntivo calcolato dalla Sezione in rapporto al totale dei residui attivi del titolo 1 e 3).

Per i rimanenti 138 enti oggetto della presente relazione¹, la Sezione ha privilegiato l'analisi di alcuni aspetti cruciali della gestione economico-finanziaria dei quali questa relazione dà conto in via cumulativa, anche alla luce della peculiarità dell'ordinamento giuridico locale, fermo restando che l'assenza di rilievi specifici su elementi non esaminati non costituisce, di per sé, valutazione positiva e che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questa tipologia di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, i quali potranno essere oggetto di valutazione in altre sedi competenti.

Nondimeno, considerato che la funzione di controllo della Corte dei conti, in questa sede, non riguarda singoli atti o attività, bensì il regolare svolgimento del ciclo di bilancio, è stata oggetto di verifica e di accertamento la situazione finanziaria nel suo dinamico divenire, alla luce dei principi di equilibrio e di sostenibilità degli indebitamenti.

Al fine di instaurare il necessario contraddittorio con gli enti e gli organi di revisione, funzionale all'adozione della delibera di approvazione della presente relazione, copia della stessa, unitamente ad alcune specifiche richieste istruttorie di chiarimento, è stata trasmessa anche al fine di acquisire eventuali osservazioni e controdeduzioni. Nella tabella che segue sono riportati gli estremi dei protocolli di invio e di quelli di acquisizione dei relativi riscontri. Da essa si rileva che, rispetto ai 138 comuni destinatari del documento, 124 hanno fornito specifico riscontro (pari all'89,95% del totale), 12 non erano tenuti a trasmettere alcunché, mentre 2 sono gli enti che non hanno inviato i chiarimenti richiesti (Rabbi e Valfloriana).

Tabella 1 – Numeri di protocollo e date di invio della nota istruttoria e dei relativi riscontri

DENOMINAZIONE ENTE	NOTA ISTRUTTORIA		RISCONTRO ISTRUTTORIO	
	PROT. NR.	DATA	PROT. NR.	DATA
Ala	161	04/02/2026	290 452	05/02/2026 20/02/2026
Albiano	169	04/02/2026	388	16/02/2026
Aldeno	174	04/02/2026	389	16/02/2026
Altavalle	179	04/02/2026	403	17/02/2026
Altopiano della Vigolana	268	04/02/2026	336	11/02/2026
Avio	186	04/02/2026	415	18/02/2026
Baselga di Piné	193	04/02/2026	337	11/02/2026
Bedollo	198	04/02/2026	422	18/02/2026
Besenello	208	04/02/2026	417	18/02/2026
Bieno	229	04/02/2026	356	12/02/2026
Bleggio Superiore	236	04/02/2026	450	19/02/2026

¹ L'elenco dei Comuni è riportato alla successiva Tabella n. 1.

DENOMINAZIONE ENTE	NOTA ISTRUTTORIA		RISCONTRO ISTRUTTORIO	
	PROT. NR.	DATA	PROT. NR.	DATA
Bondone	241	04/02/2026	453	20/02/2026
Borgo Chiese	244	04/02/2026	445	19/02/2026
Borgo d'Anaunia	249	04/02/2026	359	12/02/2026
Borgo Lares	253	04/02/2026	Non richiesto	
Brentonico	257	04/02/2026	Non richiesto	
Bresimo	260	04/02/2026	426	18/02/2026
Caderzone Terme	266	04/02/2026	343	12/02/2026
Calceranica al Lago	261	04/02/2026	411	17/02/2026
Caldes	267	04/02/2026	317	10/02/2026
Caldonazzo	165	04/02/2026	372	13/02/2026
Calliano	171	04/02/2026	Non richiesto	
Campodenno	176	04/02/2026	380	13/02/2026
Canal San Bovo	184	04/02/2026	289	05/02/2026
Canazei	191	04/02/2026	394	16/02/2026
Carzano	199	04/02/2026	355	12/02/2026
Castel Condino	206	04/02/2026	Non richiesto	
Castel Ivano	223	04/02/2026	330	11/02/2026
Castello Tesino	228	04/02/2026	329	11/02/2026
Castello-Molina di Fiemme	235	04/02/2026	456	20/02/2026
Castelnuovo	240	04/02/2026	307	09/02/2026
			311	11/02/2026
Cavalese	247	04/02/2026	435	19/02/2026
Cavareno	251	04/02/2026	371	13/02/2026
Cavizzana	254	04/02/2026	457	20/02/2026
Cembra Lisignago	262	04/02/2026	Non richiesto	
Cimone	222	04/02/2026	354	12/02/2026
Cinte Tesino	227	04/02/2026	374	13/02/2026
Cis	234	04/02/2026	429	18/02/2026
Cles	259	04/02/2026	387	16/02/2026
Comano Terme	263	04/02/2026	409	17/02/2026
Commezzadura	181	04/02/2026	305	09/02/2026
Contà	190	04/02/2026	378	13/02/2026
Croviana	201	04/02/2026	326	11/02/2026
Dambel	209	04/02/2026	449	19/02/2026
Denno	218	04/02/2026	367	13/02/2026
Dimaro Folgarida	233	04/02/2026	Non richiesto	
Drena	239	04/02/2026	360	12/02/2026
			362	12/02/2026
Dro	248	04/02/2026	402	17/02/2026
			404	17/02/2026
Fai della Paganella	256	04/02/2026	361	12/02/2026
Fiavè	264	04/02/2026	384	13/02/2026
Fierozzo	270	04/02/2026	304	09/02/2026
Fornace	272	04/02/2026	383	13/02/2026
Frassilongo	274	04/02/2026	448	19/02/2026
Giovo	275	04/02/2026	338	11/02/2026
Giustino	187	04/02/2026	408	17/02/2026

DENOMINAZIONE ENTE	NOTA ISTRUTTORIA		RISCONTRO ISTRUTTORIO	
	PROT. NR.	DATA	PROT. NR.	DATA
Grigno	196	04/02/2026	410	17/02/2026
Imer	203	04/02/2026	312	10/02/2026
Isera	210	04/02/2026	352	12/02/2026
Lavis	214	04/02/2026	Non richiesto	
Ledro	219	04/02/2026	470	21/02/2026
Levico Terme	137	04/02/2026	444	19/02/2026
Livo	138	04/02/2026	433	19/02/2026
Lona Lases	139	04/02/2026	460	20/02/2026
Madruzzo	140	04/02/2026	396 465 469	16/02/2026 20/02/2026 20/02/2026
Mazzin	141	04/02/2026	458	20/02/2026
Mezzana	143	04/02/2026	285	05/02/2026
Mezzano	144	04/02/2026	311 313	10/10/2026 10/02/2026
Mezzocorona	147	04/02/2026	377	13/02/2026
Mezzolombardo	153	04/02/2026	320	11/02/2026
Molveno	155	04/02/2026	427	18/02/2026
Nago-Torbole	158	04/02/2026	Non richiesto	
Nogaredo	159	04/02/2026	346	12/02/2026
Nomi	162	04/02/2026	373 375	12/02/2026 13/02/2026
Novaledo	166	04/02/2026	441	19/02/2026
Novella	180	04/02/2026	416	18/02/2026
Ospedaletto	157	04/02/2026	491	25/02/2026
Ossana	154	04/02/2026	342	12/02/2026
Palù del Fersina	152	04/02/2026	381	13/02/2026
Panchià	151	04/02/2026	455	20/02/2026
Pellizzano	149	04/02/2026	436	19/02/2026
Pieve di Bono-Prezzo	170	04/02/2026	434	19/02/2026
Pieve Tesino	175	04/02/2026	385	13/02/2026
Pinzolo	182	04/02/2026	296 300	06/02/2026 06/02/2026
Pomarolo	200	04/02/2026	344	12/02/2026
Porte di Rendena	211	04/02/2026	437	19/02/2026
Predaia	216	04/02/2026	420	18/02/2026
Predazzo	224	04/02/2026	397	16/02/2026
Primiero San Martino di Castrozza	230	04/02/2026	Non richiesto	
Rabbi	237	04/02/2026	Mancato riscontro	
Romeno	245	04/02/2026	395	16/02/2026
Roncegno Terme	252	04/02/2026	351	12/02/2026
Ronchi Valsugana	258	04/02/2026	442	19/02/2026
Ronzo-Chienis	265	04/02/2026	Non richiesto	
Roveré della Luna	269	04/02/2026	398	17/02/2026
Ruffrè-Mendola	273	04/02/2026	428	18/02/2026
Rumo	189	04/02/2026	405	17/02/2026
Sagron Mis	194	04/02/2026	314	10/02/2026
Samone	202	04/02/2026	339	12/02/2026

DENOMINAZIONE ENTE	NOTA ISTRUTTORIA		RISCONTRO ISTRUTTORIO	
	PROT. NR.	DATA	PROT. NR.	DATA
San Giovanni di Fassa/Sen Jan	207	04/02/2026	315	10/02/2026
San Lorenzo Dorsino	213	04/02/2026	419	18/02/2026
San Michele all'Adige	142	04/02/2026	324	11/02/2026
Sant'Orsola Terme	145	04/02/2026	468	20/02/2026
Sanzeno	148	04/02/2026	Non richiesto	
Sarnonico	150	04/02/2026	349	12/02/2026
Scurelle	156	04/02/2026	418	18/02/2026
Segonzano	160	04/02/2026	424	18/02/2026
			425	18/02/2026
Sfruz	164	04/02/2026	421	18/02/2026
Soraga di Fassa	168	04/02/2026	439	19/02/2026
Sover	172	04/02/2026	463	20/02/2026
Spiazzo	178	04/02/2026	386	16/02/2026
Spormaggiore	185	04/02/2026	412	17/02/2026
Stenico	192	04/02/2026	407	17/02/2026
Storo	197	04/02/2026	451	20/02/2026
Strembo	205	04/02/2026	438	19/02/2026
Telve	215	04/02/2026	335	11/02/2026
Telve di Sopra	220	04/02/2026	467	20/02/2026
Tenna	225	04/02/2026	400	17/02/2026
Tenno	231	04/02/2026	459	20/02/2026
			464	20/02/2026
			488	23/02/2026
Terragnolo	238	04/02/2026	446	19/02/2026
Terre d'Adige	243	04/02/2026	454	20/02/2026
Terzolas	226	04/02/2026	309	10/02/2026
			310	10/02/2026
Tesero	232	04/02/2026	430	18/02/2026
Tione di Trento	242	04/02/2026	357	12/02/2026
Ton	246	04/02/2026	379	13/02/2026
Torcegno	250	04/02/2026	466	20/02/2026
Trambileno	255	04/02/2026	443	19/02/2026
Tre Ville	271	04/02/2026	334	11/02/2026
Valdaone	221	04/02/2026	Non richiesto	
Valfloriana	217	04/02/2026	Mancato riscontro	
Vallarsa	212	04/02/2026	423	18/02/2026
Vallelaghi	204	04/02/2026	392	16/02/2026
Vermiglio	195	04/02/2026	328	11/02/2026
Vignola Falesina	188	04/02/2026	308	09/02/2026
Villa Lagarina	183	04/02/2026	291	05/02/2026
Ville d'Anaunia	177	04/02/2026	431	18/02/2026
Ville di Fiemme	173	04/02/2026	322	11/02/2026
Volano	167	04/02/2026	353	12/02/2026
Ziano di Fiemme	163	04/02/2026	510	03/03/2026
			522	04/03/2026

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ConTe

1 IL RISPETTO DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2024 E DI INVIO DEI DATI ALLA BDAP

1.1 Il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto

Il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione è fissato, ai sensi dell'art. 227 del Tuel², al 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento. Per il 2024, le amministrazioni che hanno approvato il rendiconto dopo il 30 aprile 2025 sono 32, pari al 23,19% dei 138 comuni qui esaminati:

Tabella 2 – Comuni che hanno approvato il rendiconto 2024 in ritardo

COMUNE	DATA APPROVAZIONE RENDICONTO	COMUNE	DATA APPROVAZIONE RENDICONTO
Avio	16/06/2025	Ospedaletto	19/06/2025
Baselga di Piné	26/06/2025	Pieve Tesino	13/06/2025
Bondone	30/06/2025	Predazzo	14/05/2025
Borgo d'Anaunia	08/08/2025	Sfruz	27/05/2025
Caldonazzo	19/06/2025	Soraga di Fassa	09/06/2025
Castel Condino	23/06/2025	Sover	06/06/2025
Castello-Molina di Fiemme	03/07/2025	Spiazzo	14/07/2025
Cinte Tesino	28/05/2025	Storo	23/06/2025
Drena	31/07/2025	Strembo	27/06/2025
Dro	25/06/2025	Tenno	17/07/2025
Giovo	19/06/2025	Terragnolo	02/07/2025
Isera	22/07/2025	Terre d'Adige	05/06/2025
Lavis	30/06/2025	Trambileno	26/07/2025
Ledro	11/06/2025	Vallarsa	11/08/2025
Mezzocorona	17/06/2025	Vallelaghi	12/06/2025
Molveno	04/06/2025	Ziano di Fiemme	10/06/2025

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

Al riguardo, per gli enti ancora inadempienti alla data del 19 giugno 2025, la Giunta provinciale, con la delibera n. 897 del 20 giugno 2025, ha invitato gli organi preposti a provvedere all'adozione entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento. I Comuni oggetto del sollecito fra quelli analizzati nella presente relazione sono 18: Baselga di Piné, Bondone, Borgo d'Anaunia, Caldonazzo, Castel Condino, Castello-Molina di Fiemme, Drena, Dro, Giovo, Isera, Lavis, Spiazzo, Storo, Strembo, Tenno, Terragnolo, Trambileno e Vallarsa.

Dalla rilevazione emerge un ulteriore miglioramento nel numero degli enti (106) che hanno rispettato il termine di approvazione del consuntivo (76,81%): per il rendiconto 2023 erano stati 58

² La norma è applicabile agli enti locali della provincia di Trento per effetto di quanto disposto dall'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 e s.m.

su un campione di 141 comuni analizzati (41,13%), l'anno precedente 37 su 162 (22,84%), segno evidente del progresso nell'adozione dell'importante atto, quale appunto, il rendiconto della gestione.

La mancata tempestiva approvazione del rendiconto costituisce un sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di assicurare la corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni (in termini, Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

1.2 Il rispetto dei termini di trasmissione dei consuntivi alla BDAP

L'art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato *"Banca dati delle amministrazioni pubbliche"*), dispone che *"Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge."*

E ancora, ai sensi dell'art. 18, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011, *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*.

La BDAP, pertanto, si pone quale strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *"di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura"* (Atto Senato 1937, 2009).

Ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *"finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole Comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci."* (Corte cost., sentenza n. 184 del 2016).

La BDAP costituisce la base informativa con la quale la Ragioneria generale dello Stato verifica *ex ante* ed *ex post* il rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 9 della l. n. 243 del 2012 a livello di comparto, anche ai fini della legittima contrazione di debito da parte degli enti territoriali, ai sensi dell'art. 10 della citata l. n. 243 del 2012.

I dati di bilancio vanno trasmessi alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto (quindi entro il 30 maggio); è data la possibilità di inviare, prima dell'approvazione del Consiglio comunale, i dati contabili relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo, fermo restando l'obbligo di aggiornare le informazioni precedentemente comunicate a seguito dell'approvazione definitiva del documento da parte dell'organo assembleare.

La trasmissione del consuntivo alla BDAP da parte degli enti locali, inoltre, assolve anche all'obbligo di invio telematico del rendiconto e dei relativi allegati alla Corte dei conti previsto dall'art. 227, c. 6, del Tuel (art. 1, c. 6, del citato d.m. 12 maggio 2016).

I Comuni che hanno trasmesso con esito positivo i dati di rendiconto 2024 alla BDAP oltre il termine di scadenza, previsto dalla normativa sopra citata, sono 10 sui 138 oggetto della presente indagine (erano 23 su 141 comuni analizzati nel 2023 e 59 su 162 nel 2022). Nel dettaglio i Comuni sono i seguenti:

Tabella 3 – Comuni che hanno inviato alla BDAP il rendiconto 2024 in ritardo

COMUNE	DATA INVIO DATI IN BDAP
Borgo d'Anaunia	17/07/2025
Castello-Molina di Fiemme	06/06/2025
Drena	02/07/2025
Isera	05/06/2025
Lavis	03/06/2025
Ospedaletto	26/06/2025
Spiazzo	23/06/2025
Tenno	11/06/2025
Trambileno	20/06/2025
Vallarsa	15/07/2025

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Si invitano i comuni che hanno approvato in ritardo il rendiconto (cfr. tabella n. 2) e aggiornato oltre il termine previsto la BDAP (tabella n. 3) ad assicurare il rispetto delle relative scadenze.

Si richiama, al riguardo, quanto previsto dall'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, per i ritardati aggiornamenti.

Si sollecitano, altresì, i competenti uffici degli enti a sistemare le eventuali anomalie indicate dal portale della banca dati, al fine di consentire la corretta acquisizione delle informazioni di consuntivo.

2 GLI ESITI DELL'ESAME DEI QUESTIONARI

2.1 Il questionario/relazione al rendiconto 2024

Il questionario/relazione al rendiconto che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo costituisce un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei comuni.

Resta, comunque, ferma la distinzione tra la relazione che gli organi di revisione devono inviare alle Sezioni regionali di controllo *ex art. 1, c. 166 e ss., della l. 23 dicembre 2005, n. 266* e quella che gli stessi revisori trasmettono al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 210, c. 1, lett. d), della l.reg. 3 maggio 2018, n. 3 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)³, tanto per il profilo procedimentale, che per quello sostanziale (*Cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 7/SEZAUT/2021/INPR*).

In merito alla trasmissione dei questionari relativi al consuntivo 2024, si rileva che, alla scadenza fissata del 31 luglio 2025⁴, alcuni enti risultavano inadempienti. A seguito dei solleciti inviati tramite Limesurvey il 2 e l'11 settembre 2025, anche gli organi di revisione dei Comuni di Borgo d'Anaunia, Storo e Porte di Rendena hanno provveduto in merito.

La necessità di assicurare puntualità e precisione nella redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione (e relativi allegati) è stata sottolineata anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 184/2016) la quale ha definito il bilancio come «*bene pubblico*», la cui funzione è quella di riassumere e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia con riferimento alle entrate, sia con riguardo agli interventi attuativi delle politiche pubbliche, di modo che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività sia sottoposto ad un giudizio conclusivo concernente il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato.

In disparte l'importanza di un puntuale rispetto dei termini di invio dei questionari, si rappresenta la necessità che gli organi di revisione assicurino la perfetta corrispondenza dei valori e delle informazioni riportati in tali documenti, rispetto al rendiconto approvato dal Consiglio comunale, come espressamente ribadito nelle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 8/SEZAUT/2025/INPR.

³ Analoga disposizione è contenuta nell'art. 239, c. 1, del Tuel.

⁴ La scadenza, originariamente prevista per il 30 giugno 2025, è stata prorogata al 31 luglio 2025 con nota prot. n. 1170 del 12 giugno 2025 a firma del Presidente della Sezione di Controllo di Trento inviata al Referente della Commissione Revisione Enti Locali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto e pubblicata sulla piattaforma Con.Te.

2.2 Le criticità contabili rilevate

Il sistema informativo di acquisizione dei questionari (LimeSurvey) ha evidenziato, per alcuni Comuni riportati nella successiva tabella, la presenza di criticità contabili che potrebbero, talvolta, derivare da errate risposte fornite dagli organi di revisione.

Tabella 4 – Elenco delle criticità contabili riscontrate nei questionari consuntivi 2024

N.	DESCRIZIONE DELLA CRITICITÀ CONTABILE	COMUNE
1	L'Ente NON ha conseguito un risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018 Vedasi fondo pagina	Pellizzano
2	Il risultato di amministrazione 2024 della Tabella 36 NON è uguale a quello della Tabella 42 Vedasi cap. 6.2	Avio, Bleggio Superiore, Borgo Chiese, Bresimo, Canazei, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavizzana, Cinte Tesino, Fai della Paganella, Fornace, Madruzzo, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Ronzo-Chienis, Sover, Telve di Sopra
3	I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito NON sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio Vedasi cap. 5.1	Giustino, Pieve Tesino
4	L'Ente NON ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, co. 859 e ss. della legge n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) Vedasi cap. 3.4	Albiano, Besenello, Borgo d'Anania, Caderzone, Caldes, Caldonazzo, Campodenno, Castelnuovo, Cavizzana, Cles, Comano Terme, Dro, Frassilongo, Imer, Levico Terme, Madruzzo, Mezzano, Mezzolombardo, Pellizzano, Sagron Mis, San Lorenzo Dorsino, Spormaggiore, Stenico, Storo, Terragnolo, Terzolas, Tione di Trento, Ton, Trambileno
5	Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere NON sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Vedasi fondo pagina	Sover

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

Al fine di evitare, in futuro, risposte errate che diano origine, impropriamente, a segnalazioni di criticità, si evidenzia quanto segue:

- Criticità contabile n. 1 (Pellizzano): non appare corretta la risposta fornita dall'organo di revisione, per la quale "l'ente non ha conseguito un risultato di competenza non negativo" poiché dall'estrazione dei dati in BDAP si rileva che il Comune di Pellizzano non ha un risultato di competenza (W1) negativo;
- Criticità contabile n. 5 (Sover): per l'organo di revisione le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere non sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso

pendente, aggiornato al 31 dicembre 2024, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; il chiarimento dato per la risposta negativa è che “non rileva la fattispecie”.

3 LA GESTIONE DI CASSA

3.1 Verifica preliminare

La Sezione ha proceduto, sulla scorta delle informazioni presenti in BDAP, alla verifica di corrispondenza del saldo di cassa di fine esercizio 2023 con quello iniziale dell'esercizio 2024.

Per tutti i comuni l'esito della verifica è stato positivo.

3.2 L'attivazione dei vincoli di cassa

L'obbligo di costituire vincoli sulle giacenze di cassa presso il servizio di tesoreria dell'ente si evince dall'art. 195 del Tuel nel quale sono inserite le deroghe al vincolo di destinazione delle risorse, con la previsione di limiti quantitativi e procedurali e l'obbligo di tracciare contabilmente le operazioni interessate a tali vincoli.

La necessità di dare evidenza contabile all'utilizzo delle risorse vincolate discende dagli artt. 180, c. 3, lett. d) e 185, c. 2, lett. i) del Tuel. Tali disposizioni impongono di indicare sugli ordinativi di incasso e di pagamento la destinazione vincolata derivante da trasferimenti e da prestiti, rispettivamente nella fase di acquisizione delle risorse e di uscita delle medesime. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6, c. 6-*octies*, del d.l. 7 maggio 2024, n. 60, aggiunto dalla legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95⁵, risultano vincolate per cassa le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, nonché le entrate da trasferimenti erogati a favore degli enti per una specifica destinazione. Infatti, con la novella apportata dal citato d.l. n. 60/2024 agli artt. 180, c. 3, lett. d), 185, c. 2, lett. i) e 187, c. 3-*ter* del Tuel, sono venuti meno i vincoli delle entrate derivanti dalla legge e dai principi contabili generali ed applicati.

I Comuni che non presentano vincoli di cassa alla data del 31 dicembre 2024 sono 69: Bedollo, Besenello, Bieno, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Calceranica al Lago, Calliano, Campodenno, Canazei, Carzano, Castel Condino, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavizzana, Cinte Tesino, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Drena, Fai della Paganella, Fivè, Giovo, Giustino, Grigno, Imer, Isera, Lona Lases, Madruzzo, Mezzolombardo, Molveno, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Ospedaletto, Ossana, Panchià, Pieve di Bono-Prezzo, Porte di Rendena, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Rabbi, Romeno, Roveré della Luna, Sagron Mis, San Giovanni di Fassa/Sen Jan, Sant'Orsola Terme, Sarnonico, Segonzano, Soraga di Fassa, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Stenico,

⁵ In vigore dal 7 luglio 2024.

Storo, Strembo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Tesero, Vignola Falesina, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme.

Si raccomanda a tutti gli enti che non hanno attivato i vincoli di cassa di attuare un'attenta ricognizione circa l'effettiva assenza di entrate soggette a tale obbligo. In particolare, in considerazione dei finanziamenti del PNRR che, come noto, hanno una destinazione specifica e che riguardano la generalità delle amministrazioni locali, la verifica circa l'attivazione dei vincoli di cassa appare quanto mai attuale e necessaria.

3.3 Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria

Gli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2024 sono 7 (11 nell'anno 2023 su 141). Per nessun comune la durata ha superato i 30 giorni e tutti hanno provveduto alla restituzione entro la fine dell'anno, ad esclusione di Sant'Orsola Terme.

Tabella 5 – Anticipazioni di cassa utilizzate dai comuni nel 2024

COMUNE	IMPORTO MEDIO DELL'ANTICIPAZIONE	GIORNI DI UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE
Aldeno ⁶	10.309	4
Carzano	2.414	27
Dro	9.937	5
Isera ⁷	9.286	4
Roncegno Terme	6.572	10
Sant'Orsola Terme	27.728	2
Telve	6.731	30

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

Dal rendiconto del Comune di Sant'Orsola Terme, il fondo di cassa complessivo dell'ente al 31 dicembre 2024 è risultato pari a zero, con cassa vincolata parimenti uguale a zero. Dalla verifica delle risultanze contabilizzate al titolo 7 dell'entrata si rilevano accertamenti per euro 55.456,42, riscossioni per euro 49.827,13, residui attivi per euro 5.629,29, mentre al titolo 5 delle uscite sono contabilizzati impegni per euro 55.456,42, pagamenti per euro zero e residui passivi per euro 55.456,42; da ciò si evince che il Comune non ha provveduto all'estinzione dell'anticipazione del tesoriere entro la fine dell'esercizio, in difformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011⁸ e a quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario in risposta al quesito 2.2, Sezione II – Gestione finanziaria – Cassa.

Il Comune di Sant'Orsola Terme ha confermato quanto indicato dal revisore nelle note al questionario, ovvero che *“Al 31/12/2024 i residui passivi accolgono un'anticipazione di cassa non restituita*

⁶ Nel questionario del Comune di Aldeno è stato indicato un giorno anziché 4.

⁷ Nel questionario del Comune di Isera è stato indicato un importo medio pari a zero e giorni 6 anziché 4.

⁸ Il principio applicato 4/2, punto 3.26, del d.lgs. h. 118/2011 dispone che “alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse”.

pari ad euro 49.827,13 (più Euro 5.629,29 di cassa vincolata). L'anticipazione è stata estinta in data 15/01/2025.”

Si sottolinea, anche alla luce dei riscontri forniti, l'irregolarità contabile del Comune di Sant'Orsola Terme dovuta alla mancata chiusura a fine anno dell'anticipazione del tesoriere.

3.4 Il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori

Il d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha recepito nell'ordinamento interno la dir. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Sono soggetti a tale disciplina i contratti stipulati dalla p.a. con le imprese che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso il pagamento di un corrispettivo.

La norma fissa, in linea generale, la scadenza dell'obbligazione in 30 giorni dal ricevimento della fattura, salvo che il documento di addebito non sia trasmesso in data anteriore al ricevimento della merce o all'esecuzione della prestazione; in questo caso, i trenta giorni decorrono da tale data.

Il pagamento ritardato comporta l'addebito automatico degli interessi legali di mora, che la norma quantifica al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento (c.d. tasso di riferimento), maggiorato di 8 punti percentuali.

Al creditore compete anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Inoltre, allo stesso spetta, senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito.

Sono nulle eventuali clausole contrattuali difformi, quando risultano gravemente inique per il creditore.

Va pure sottolineato che la Riforma 1.11 del PNRR *“Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti*” prevede, nell'ambito del cronoprogramma di attuazione, il conseguimento di specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni: le Amministrazioni Centrali, gli enti pubblici nazionali e gli altri enti, le Regioni e Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, i target da raggiungere entro il primo trimestre 2025 (per le fatture ricevute nel 2024), con conferma entro il primo trimestre 2026 (per le fatture ricevute nel 2025) sono fissati per i Comuni in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di pagamento ed in zero giorni per l'indicatore del tempo medio ponderato di ritardo. La base di calcolo è fornita dal sistema informativo della PCC, la Piattaforma dei Crediti Commerciali - che

elabora i suddetti indicatori sulla base delle informazioni relative alle fatture ricevute e ai pagamenti delle stesse.

Altro indicatore è quello di tempestività dei pagamenti, che fornisce il valore del tempo medio ponderato dei pagamenti, previsto dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 calcolato secondo le modalità di cui al d.p.c.m. 22 settembre 2014, art. 9, *“come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*. Conseguentemente, detto indice è indipendente dalla data di emissione della fattura e si riferisce a tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento⁹, rilevando la tempestività con cui l'Ente adempie ai propri obblighi di pagamento.

Il Comune di Grigno, che ha un indice di tempestività dei pagamenti pari a -34,08, ha informato che *“come indicato nel sito istituzionale nell'apposita sezione (...) Nei casi in esame, essendo negativo, indica che l'amministrazione comunale procede al pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali mediamente prima della scadenza delle stesse (60 giorni dall'assunzione al protocollo comunale)”*.

Il Comune di Altavalle, con un indice di tempestività dei pagamenti pari a -34,00, ha rappresentato che *“poiché numerosi fornitori prevedono termini di scadenza del pagamento pari a 60 giorni, i pagamenti effettuati dall'Ente in tempi brevi rispetto a tali scadenze hanno determinato un incremento significativo dei giorni di anticipo – superiori anche ai 30 giorni – incidendo conseguentemente sul valore ponderato dell'indicatore*.

Come sopra ricordato, la normativa di recepimento della direttiva europea del 2011 (d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 192 del 2012) fissa il termine ordinario di pagamento delle fatture commerciali in 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. L'estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, che non può mai superare il limite massimo di 60 giorni, può essere pattuita in modo espresso quando sia giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare natura del contratto o di talune sue caratteristiche.

Si raccomanda ai Comuni di Grigno e Altavalle il puntuale rispetto della normativa sui tempi di pagamento, con particolare riferimento alla negoziazione di scadenze in deroga al termine di 30 giorni, al fine della correttezza del calcolo degli indici.

L'indicatore di ritardo dei pagamenti si riferisce invece alle fatture scadute nell'anno e rileva la situazione corrente dei tempi di pagamento dell'Ente, non essendo influenzato dal pagamento di

⁹ Cfr. Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015.

fatture ricevute in periodi antecedenti a quelli oggetto dell'analisi. Proprio sulla base di quest'ultimo indicatore, elaborato dalla PCC, i Comuni verificano la necessità dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali – FGDC, previsto dai commi 859 e ss. dell'art. 1 della l. n. 145/2018 - norme qualificate come *“principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”*, ai sensi degli artt. 117, c. 3, e 119, c. 2, della Costituzione - che introducono, a decorrere dall'anno 2021, per effetto della modifica disposta dalla l. n. 160/2019, l'obbligo di costituire tale fondo diretto a limitare la capacità di spesa degli enti non in regola con i pagamenti. Il fondo, finalizzato a garantire la liquidità necessaria al pagamento delle obbligazioni commerciali dell'Ente, è determinato per un importo calcolato in misura percentuale degli stanziamenti di parte corrente relativi alla spesa per beni e servizi ed è proporzionato alla maggior consistenza del ritardo, rispetto al termine di pagamento fissato dalla normativa vigente.

L'obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello *stock* di debito, rispetto al secondo esercizio precedente.

Le misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito si applicano anche agli enti territoriali che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni obbligatorie.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, con delibera di Giunta, i comuni devono dare dimostrazione dei presupposti previsti per lo stanziamento al citato fondo, ovvero della mancanza dei medesimi.

Dall'esame dei rendiconti per l'esercizio 2024 gli enti che hanno istituito detto fondo di garanzia sono 13 (16 su 141 nel 2023) e precisamente: Bieno (500,00), Brentonico (107.798,00), Carzano, (10.544,64), Cimone (27.740,99), Contà (22.080,00), Rumo (35.873,79) Samone (1.000,00), Sover (137.816,69), Spormaggiore (12.828,48) Strembo (47.380,36), Telve (64.898,71), Telve di Sopra (11.571,10), Villa Lagarina (13.834,00).

I Comuni di Albiano, Besenello, Borgo d'Anaunia, Caderzone Terme, Caldes, Caldonazzo, Campodenno, Castelnuovo, Cles, Comano Terme, Dro, Frassilongo, Imer, Levico Terme, Madruzzo, Mezzano, Mezzolombardo, Pellizzano, Sagron Mis, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Storo, Terragnolo, Terzolas, Tione di Trento, Ton, Trambileno hanno chiarito che non sussistevano i presupposti per l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), e pertanto la risposta corretta da indicare nel questionario era *“non ricorre la fattispecie”*.

Il Comune di Cavizzana ha comunicato di non aver accantonato alcuna somma nel FGDC in quanto *“il problema del ritardo nei pagamenti si è verificato a seguito della poca liquidità sul conto di tesoreria e dei tempi di perfezionamento della domanda a Cassa del trentino di trasferimento della richiesta di fabbisogno”*.

Il Comune di Spormaggiore, al contrario, ha comunicato di avere istituito detto fondo di garanzia e, quindi, la risposta corretta da indicare nel questionario era *“sì”*, mentre per errore era stato dichiarato che l'ente non aveva provveduto. Peraltro, si rileva che il Comune di Spormaggiore non ha accantonato il FGDC nella corrispondente sezione dell'allegato a1, ma nella voce *“altri accantonamenti”*.

Quanto al Comune di Cavizzana, si rileva che la motivazione fornita non appare idonea a superare la criticità della mancata costituzione del FGDC, poiché è sufficiente un indicatore di ritardo nei pagamenti anche di un solo giorno per far scattare la percentuale minima di accantonamento al fondo. A ciò si aggiunga che è dovere dell'Amministrazione di attivarsi tempestivamente per la riscossione dei trasferimenti provinciali assegnati.

Al Comune di Spormaggiore si raccomanda *pro futuro* di accantonare il FGDC nella voce dedicata del risultato di amministrazione.

Con l'occasione si rammenta che l'art. 41, c. 1, del d.l. n. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014, impone di allegare alle relazioni sui bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

Nel caso di superamento dei predetti termini, l'ente deve indicare le misure adottate o previste per assicurare la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L'organo di revisione è tenuto a verificare tali attestazioni e a darne atto nella propria relazione al rendiconto.

I revisori dei Comuni di Borgo Chiese, Castel Condino, Cembra, Lisignago, Roveré della Luna, Ruffrè-Mendola, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Spiazzi, Storo hanno segnalato che i rispettivi Enti non hanno ottemperato a tale obbligo motivato, in generale, dall'assenza di pagamenti in ritardo e/o dalla pubblicazione sul sito dei dati dei pagamenti e del relativo indicatore di tempestività.

Con riferimento all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Piattaforma di certificazione dei crediti (art. 7-bis, cc. 4 e 5, d.l. n. 35/2013), gli organi di revisione dei Comuni di Sant'Orsola Terme e di Ospedaletto hanno comunicato di non aver verificato la corretta alimentazione di tale

piattaforma, il primo, con particolare riguardo alla tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento, il secondo, con riguardo alla comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e non liquidabili, ovvero della corretta data di scadenza delle fatture.

Nel corso del 2024 i Comuni elencati nella tabella sotto riportata hanno pagato mediamente le transazioni commerciali con un ritardo che va da un minimo di 0,89 giorni (Lona Lases) ad un massimo di 30,36 giorni (Cavizzana).

Di seguito si riporta la tabella dei Comuni con indicatore di tempestività positivo (ovvero critico).

Tabella 6 - Comuni con indicatore di tempestività dei pagamenti annuale positivo

COMUNE	INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
Caldonazzo	2,91
Cavizzana	30,36
Cimone	23,00
Contà	11,00
Drena	5,13
Lona Lases	0,89
Ospedaletto	7,46
Sover	15,30
Spiazzo	1,97
Strembo	9,00
Telve	24,00
Telve di Sopra	3,00
Terragnolo	13,02
Trambileno	10,61
Ziano di Fiemme	22,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati pubblicati dai Comuni

Si sollecitano gli enti sopra indicati ad assicurare il saldo delle transazioni commerciali entro i termini normativamente fissati.

Si invitano gli organi di revisione a verificare, nel caso sussistano ancora i relativi presupposti, l'avvenuto stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Ai Comuni di Borgo Chiese, Castel Condino, Cembra Lisignago, Roveré della Luna, Ruffrè-Mendola, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Spiazzo, Storo si raccomanda - *pro futuro* - di allegare alle relazioni sui rendiconti l'attestazione di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal sindaco.

Infine, si ribadisce l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente l'indicatore di tempestività di pagamento trimestrale ed annuale.

4 I RISULTATI DI COMPETENZA, GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E GLI EQUILIBRI COMPLESSIVI

Il c. 821 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che *“Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*.

A seguito dell'emanazione del d.m. 1° agosto 2019 sono state inserite nel prospetto degli equilibri a rendiconto tre grandezze: 1) il risultato di competenza; 2) l'equilibrio di bilancio; 3) l'equilibrio complessivo. Le tre voci vengono espone nel prospetto distintamente per la gestione corrente (indicate con le lettere O1, O2, O3), per la gestione in conto capitale (lettere Z1, Z2, Z3) e per le risultanze complessive (lettere W1, W2, W3).

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel medesimo periodo rappresenta il risultato di competenza (avanzo o disavanzo di competenza).

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

Il risultato di competenza e l'equilibrio di bilancio sono indicatori che rappresentano i risultati che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto e, pertanto, quest'ultimo sintetizza i risultati della gestione ed esprime la relazione con il risultato di amministrazione.

Il raggiungimento degli equilibri a consuntivo rappresenta l'effettiva capacità dell'ente a garantire la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per l'esercizio 2024, tutti i 138 comuni oggetto di questa analisi hanno raggiunto risultati di parte corrente (O1, O2 e O3) e complessivi (W1, W2, e W3) positivi.¹⁰

¹⁰ I comuni che nel 2024 hanno registrato disavanzi di parte corrente o complessivi dal prospetto degli equilibri sono stati assoggettati ad un controllo di tipo più analitico.

Con riguardo ai disavanzi di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) del prospetto degli equilibri, si rileva che nessun comune risulta in tale condizione.

Peraltro, il risultato negativo di parte capitale, pur rappresentando uno squilibrio nella gestione contabile delle spese di investimento, se compensato dal conseguimento di un equilibrio di bilancio e di un equilibrio complessivo, non rappresenta una criticità, poiché significa che l'ente ha finanziato con risorse di parte corrente il saldo negativo di parte capitale.

In istruttoria sono state segnalate ai Comuni di Canazei e di Dro le differenze riscontrate dal confronto tra le risultanze complessive (W1, W2, e W3) e la somma algebrica delle risultanze di parte corrente (O1, O2 e O3) e di parte capitale (Z1, Z2 e Z3), chiedendo delucidazioni.¹¹

Nel riscontro istruttorio il Comune di Canazei ha specificato che il prospetto degli equilibri (allegato n. 10 del rendiconto 2024), ai fini del calcolo dei risultati complessivi, per mero errore materiale, non teneva conto della quota di avanzo di amministrazione accantonata utilizzata per il finanziamento di un debito fuori bilancio, presente nel prospetto *“Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”* (allegato a/1 del rendiconto 2024); l'Ente ha quindi trasmesso in allegato al riscontro istruttorio il prospetto degli equilibri corretto nel quale permane una differenza pari a euro 43.083,30 per tutte le risultanze complessive (W1, W2, e W3).

Il Comune di Dro ha precisato che il prospetto degli equilibri (allegato n. 10 del rendiconto 2024) ai fini del calcolo dei risultati complessivi non teneva conto, sempre per mero errore materiale, della quota di avanzo di amministrazione vincolata, correttamente presente nel prospetto *“Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”* (allegato a/1); l'Ente ha inoltre indicato l'aggiornamento degli importi degli equilibri O2 e O3, dal quale risulta che tutte le risultanze complessive derivano dalla somma algebrica delle risultanze di parte corrente e di parte capitale.

Si sottolinea che, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al c. 821 dell'articolo 1 della l. n. 145 del 2018, gli enti devono perseguire il rispetto degli equilibri di bilancio, che rappresentano l'effettiva capacità dell'ente a garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Tutti gli enti evidenziano, nel quadro generale riassuntivo, fra le entrate e fra le spese, un fondo pluriennale vincolato (FPV).

¹¹ Richiesta istruttoria n. 4 a pag. 26 della relazione trasmessa per contraddittorio.

Nello specifico, si rileva, peraltro, che il Comune di Valfloriana non presenta FPV di entrata e di spesa di parte corrente, mentre il Comune di Sant'Orsola Terme non evidenzia un FPV di spesa di parte corrente.

Dai questionari compilati dagli organi di revisione, si osserva che n. 62 enti hanno utilizzato la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per spese correnti per le fattispecie indicate dall'art. 187, c. 2, del Tuel come di seguito indicato (*cfr.* anche successivo grafico):

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio (Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Scurelle, Torcegno);
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (Comuni di Bondone, Samone);
- c) per il finanziamento di spese di investimento (Comuni di Bondone, Contà, Fierozzo, Predazzo, Sover, Telve, Telve di Sopra, Tenno, Ton, Torcegno, Ville di Fiemme);
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente (Comuni di: Altopiano della Vigolana, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo d'Anaunia, Canal San Bovo, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Cavalese, Cimone, Cis, Cles, Croviana, Dambel, Fai della Paganella, Fiavè, Fornace, Giovo, Levico Terme, Madruzzo, Mezzolombardo, Nomi, Ospedaletto, Ronzo-Chienis, Samone, Sanzeno, Scurelle, Sover, Spormaggiore, Storo, Strembo, Telve, Tenna, Terre d'Adige, Ton, Tre Ville, Valdaone, Vallelaghi, Ville d'Anaunia, Ziano di Fiemme);
- e) per "altra modalità di utilizzo" (Comuni di: Lona Lases, Ospedaletto, Tesero, Villa Lagarina).

In relazione alla fattispecie di cui all'articolo 187, c. 2, lett. b) del Tuel, in sede istruttoria¹² i Comuni di Bondone e Samone hanno indicato le circostanze che hanno determinato la necessità di ricorrere all'utilizzo dell'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Comune di Bondone ha specificato che *"La necessità di utilizzare l'avanzo è stata determinata principalmente dai seguenti fattori: gli aumenti degli stipendi del personale intervenuti nel corso dell'anno, le maggiori spese per gas ed energia, l'incremento dei costi del servizio di depurazione, la riduzione delle entrate derivanti dai fitti dei fondi."*

Il Comune di Samone ha illustrato una permanente difficoltà a raggiungere il pareggio di parte corrente. Riferisce infatti l'Ente che è stata evidenziata *"una contrazione delle entrate riconducibile agli effetti residuali dell'evento Vaia e alla progressiva estinzione delle risorse derivanti dall'ex FIM. Tali dinamiche hanno inciso in maniera rilevante sulla capacità dell'ente di garantire la copertura delle spese correnti"*.

Ha precisato ulteriormente che *"L'evento Vaia dell'ottobre 2018 ha colpito in modo significativo il patrimonio boschivo del Comune di Samone, alterando in maniera strutturale la capacità di ripresa annuale e,*

¹² Richiesta istruttoria n. 5 a pag. 27 della relazione trasmessa per contraddittorio.

conseguentemente, la redditività derivante dalla vendita del legname. Prima dell'evento, il Comune poteva contare su una ripresa annua di circa 700 m³, corrispondenti a un'entrata pressoché costante variabile tra 40.000 e 70.000 euro. Tale fonte rappresentava una componente stabile e rilevante delle entrate correnti.

A seguito dei danni provocati da Vaia – cui si è aggiunta, negli anni successivi, la diffusione del bostrico, non meno impattante – la disponibilità di legname utilizzabile si è drasticamente ridotta.

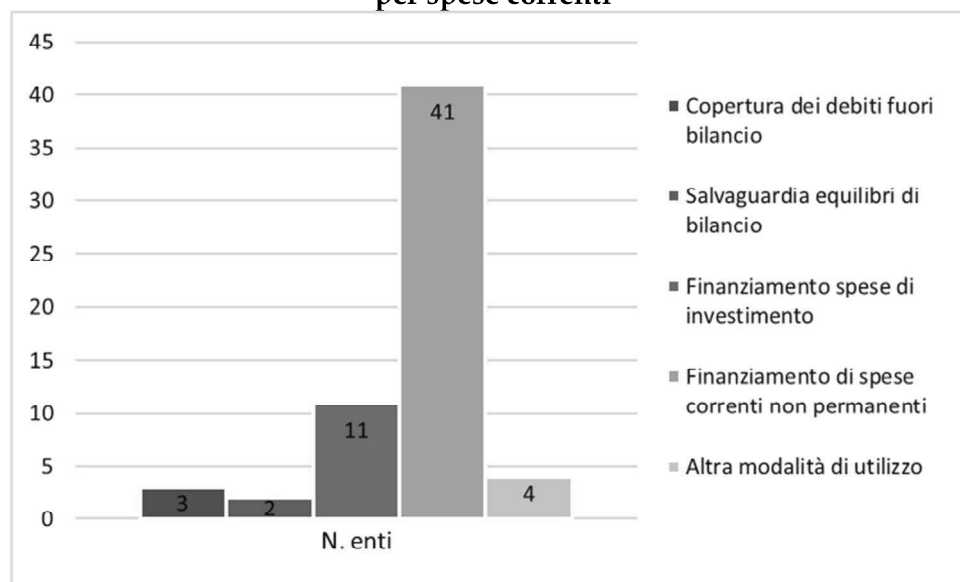
Le stime più aggiornate indicano infatti una potenziale entrata annua massima di soli 30.000 euro, evidenziando un calo strutturale significativo rispetto ai livelli pre-Vaia.

Parallelamente, sul versante della spesa, si confermano livelli di fabbisogno sostanzialmente invariati rispetto agli esercizi precedenti, con tendenze in aumento in specifiche voci obbligatorie e incompressibili. Questo squilibrio strutturale tra dinamica delle entrate e andamento delle uscite ha richiesto un'attenta attività di monitoraggio, nonché l'adozione di misure di contenimento e razionalizzazione della spesa al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio."

Si invitano i Comuni di Bondone e Samone a proseguire con le opportune iniziative finalizzate al ripristino e mantenimento strutturale dell'equilibrio di parte corrente.

A tale fine si chiede di inviare una relazione semestrale alla presente Sezione di Controllo, indicativa delle misure adottate e dei conseguenti risultati medio tempore raggiunti.

Grafico 1 – Utilizzo parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente per spese correnti



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

5 LA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui rappresentano voci di entrata accertate ma non riscosse e voci di uscita impegnate ma non pagate entro la fine dell'esercizio. Per tali poste, l'Ente provvede annualmente, ai sensi dell'art. 228, c. 3, Tuel, al **riaccertamento**, consistente nella revisione dei presupposti di mantenimento e nella corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, c. 4, d.lgs. n. 118/2011.

La gestione dei residui incide sulla formazione del risultato di amministrazione; al riguardo si rimanda al paragrafo 6.4.

5.1 I residui attivi

L'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011 dispone che, in attuazione del principio della competenza finanziaria potenziata, possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Diversamente, le entrate accertate ma non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio nel quale saranno esigibili. In sede istruttoria¹³ i Comuni di Giustino e Pieve Tesino hanno chiarito che non vi sono crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito e, pertanto, è errata la dichiarazione nel questionario da parte degli organi di revisione che gli stessi crediti non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio (domanda n. 11).

Sempre in sede istruttoria il Comune di Segonzano, in relazione alla dichiarazione del revisore che i singoli responsabili delle entrate hanno effettuato il riaccertamento dei residui attivi senza motivare le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale (domanda n. 12), ha sottolineato che *“le verifiche alla base del riaccertamento sono state effettuate dal responsabile del servizio finanziario, sempre di concerto con i Responsabili dei servizi, senza adozione dell'atto formale”*.

Il Collegio invita le Amministrazioni a prestare particolare attenzione al rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e, in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, a motivare adeguatamente i presupposti per il mantenimento o per la cancellazione dei crediti dalle scritture contabili.

¹³ In risposta alla richiesta istruttoria n. 6 a pag. 29 della relazione trasmessa per contraddittorio.

5.1.1 I disallineamenti tra residui attivi finali 2023 e iniziali 2024

Tra i valori dei residui attivi finali dell'anno 2023 e quelli iniziali del 2024 si riscontra un disallineamento per i Comuni di Borgo Chiese (euro -2.132,59), Canazei (euro 0,30), Grigno (euro 51.417,78) e Sover (euro 346,00)¹⁴.

Dai riscontri istruttori, con dettagliata motivazione degli Enti interessati, è emerso che per i Comuni di Borgo Chiese e Sover risulta corretto l'importo dei residui attivi finali 2023, mentre per i Comuni di Canazei e Grigno risulta corretto l'importo dei residui attivi iniziali 2024.

Il Collegio rileva che i disallineamenti tra i residui attivi finali 2023 e iniziali 2024, pur essendo stati chiariti dai Comuni e sistemati nei gestionali, non risultano corretti nei documenti ufficiali.

5.1.2 L'evoluzione dei residui attivi

Al punto 3.3 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, il legislatore afferma che *“per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.”*

Al riguardo, dai dati di consuntivo 2024, emerge che, per 18 comuni, i residui attivi, rispetto al 2023, hanno registrato un incremento della consistenza per una percentuale superiore ai 30 punti.

Tabella 7 – Comuni con incremento dei residui attivi superiore al 30%

COMUNE	PERCENTUALE DI INCREMENTO	COMUNE	PERCENTUALE DI INCREMENTO
Borgo Chiese	74,57%	Roveré della Luna	38,24%
Castello-Molina di Fiemme	84,55%	San Giovanni di Fassa/Sen Jan	43,70%
Croviana	89,85%	Sfruz	35,63%
Fierozzo	120,94%	Terzolas	41,56%
Mezzano	36,01%	Tione di Trento	34,15%
Molveno	31,72%	Tre Ville	30,26%
Nogaredo	46,53%	Vallelaghi	31,86%
Palù del Fersina	90,90%	Vignola Falesina	120,22%
Pieve Tesino	43,38%	Villa Lagarina	63,33%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Dai riscontri istruttori¹⁵ si rileva che le motivazioni degli incrementi sono da imputare principalmente ai residui attivi del titolo 4 “Entrate in conto capitale”.

¹⁴ Formulata richiesta istruttoria n. 7 presente a pag. 29 della relazione trasmessa per contraddittorio.

¹⁵ In risposta alla richiesta istruttoria n. 8 a pag. 30 della relazione trasmessa per contraddittorio.

5.1.3 I residui attivi vetusti

I comuni che presentano residui attivi vetusti di parte corrente (ovvero anteriori all'esercizio 2021) con percentuale superiore al 15% (rapporto tra i residui degli esercizi precedenti al 2021 e il totale dei residui attivi dei titoli 1, 2 e 3), sono in totale 31.

Tabella 8 – Comuni con residui attivi vetusti di parte corrente superiori al 15% del totale residui attivi di parte corrente

COMUNE	PERCENTUALE DI INCIDENZA	COMUNE	PERCENTUALE DI INCIDENZA
Aldeno	31,64%	Madruzzo	18,15%
Altavalle	18,83%	Mezzolombardo	18,48%
Altopiano della Vigolana	17,75%	Nago-Torbole	21,05%
Avio	27,13%	Novaledo	31,04%
Bleggio Superiore	20,08%	Pellizzano	18,99%
Borgo d'Anania	20,34%	Rabbi	49,46%
Brentonico	20,45%	Samone	19,27%
Caldes	15,39%	San Lorenzo Dorsino	16,68%
Campodenno	16,27%	Scurelle	28,11%
Carzano	36,70%	Segonzano	21,74%
Castel Ivano	15,71%	Storo	17,96%
Castello Tesino	18,76%	Tenna	23,56%
Cavareno	51,36%	Tenno	38,23%
Cimone	22,03%	Terragnolo	27,26%
Fiavé	30,16%	Volano	19,67%
Fornace	16,32%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

Il Comune di Cavareno risulta essere l'ente che registra la più elevata incidenza di residui attivi di parte corrente antecedenti al 2021 (51,36%), come già rilevato per l'esame del rendiconto 2023. Si tratta di importi riferibili al Titolo 1 (2015, 2017, 2018) affidati a Trentino Riscossioni s.p.a. per i quali ha costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità. L'Ente ha precisato che in occasione dell'approvazione del rendiconto 2025¹⁶ valuterà se mantenere tali poste a bilancio.

Relativamente all'elevata incidenza dei residui attivi vetusti di parte corrente antecedenti al 2021 - superiore al 30% - i comuni di Aldeno (31,64%), Carzano (36,70%), Fiavé (30,16%), Madruzzo (18,15%), Novaledo (31,04%), Rabbi (49,46%) e Tenno (38,23%), sono stati oggetto di specifica istruttoria ed hanno fornito le ragioni del mantenimento¹⁷.

¹⁶ Cfr. pag. 34-35 della Relazione allegata alla delibera della Sezione di Trento n. 67/2025/PRSE e risposta a richiesta istruttoria n. 9 presente a pag. 31 della relazione trasmessa per contraddittorio.

¹⁷ Il Comune di Aldeno ha dichiarato che "L'Ente ha adottato un criterio di prudenza, decidendo di non procedere allo stralcio di tali residui dal conto del bilancio". Il Comune di Carzano ha specificato che trattasi di crediti legati alla vendita del legname e, pertanto, gli stessi verranno incassati nel momento in cui la ditta provvede all'asporto dello stesso, dichiarando che i crediti risalenti al 2015 sono stati incassati nel 2025, mentre i crediti relativi al 2018 saranno oggetto di verifica nel

Si raccomanda a tutti i comuni di monitorare attentamente le posizioni creditorie, in particolare quelle maggiormente datate, e di assicurare le doverose attività di promozione delle entrate per garantire la puntuale riscossione delle somme alle casse dell'ente e di stanziare adeguate risorse al fondo crediti di dubbia esigibilità.

I Comuni che presentano residui attivi vetusti in conto capitale, con percentuale superiore al 15% (rapporto dei residui degli esercizi precedenti al 2021 ed il totale dei residui attivi del titolo 4), sono in totale n. 36.

Tabella 9 – Comuni con residui attivi vetusti in c/capitale superiori al 15% del totale residui attivi in c/capitale

COMUNE	PERCENTUALE DI INCIDENZA	COMUNE	PERCENTUALE DI INCIDENZA
Albiano	16,03%	Fornace	45,56%
Bleggio Superiore	41,89%	Grigno	16,05%
Borgo d'Anaunia	19,14%	Nago-Torbole	35,52%
Brentonico	28,10%	Nomi	41,60%
Bresimo	24,93%	Novaledo	26,40%
Caderzone Terme	27,13%	Pinzolo	28,99%
Calliano	15,85%	San Giovanni di Fassa / Sen Jan	15,15%
Campodenno	29,12%	Sfruz	20,72%
Canal San Bovo	22,90%	Spormaggiore	15,91%
Canazei	33,17%	Telve	22,63%
Castel Condino	18,41%	Tenna	15,97%
Castel Ivano	44,99%	Terragnolo	51,17%
Castelnuovo	35,86%	Ton	31,86%
Cavalese	44,42%	Trambileno	34,24%
Cles	51,67%	Vallarsa	39,99%
Commezzadura	16,56%	Vermiglio	28,50%
Drena	21,11%	Ville di Fiemme	20,85%
Dro	51,98%	Volano	80,98%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

Da rilevare l'elevata incidenza, superiore al 45,00%, dei residui attivi vetusti in conto capitale antecedenti al 2021 per i Comuni di Cles (51,67%), Dro (51,98%), Fornace (45,56%), Terragnolo (51,17%) e Volano (80,98%)¹⁸.

riaccertamento dei residui dell'esercizio 2025. Il Comune di Fivè riconduce l'ammontare dei residui vetusti in parte a finanziamenti da Cassa Depositi e Prestiti e parte a crediti vantati nei confronti del Comune di Bleggio Superiore per costi del servizio di segreteria gestito in convenzione richiesti a rimborso nel corso dell'esercizio 2025.

Il Comune di Novaledo ha dichiarato che i residui attivi vetusti riguardano il titolo 1 e il titolo 3, specificando che *"Detti importi sono stati mantenuti a residui per espletare ulteriori tentativi per il loro recupero"*.

Il Comune di Tenno ha evidenziato che *"tra i residui attivi di parte corrente è iscritto il credito del Comune nei confronti della società Alto di Galvagni Osvaldo & C. Sas, dichiarata poi fallita con Sentenza n. 34/2015. L'ente è in attesa di ricevere un aggiornamento in merito allo stato della procedura e provvederà, ove necessario, ad aggiornare il valore di tale stanziamento a residuo"*.

¹⁸ Nella relazione trasmessa per contraddittorio è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito alla ragione dell'elevata consistenza di residui attivi vetusti in conto capitale (istruttoria n. 10 a pag. 32).

Il Comune di Cles ha riferito che *“L’elevata incidenza dei residui attivi in conto capitale è la conseguenza delle attuali modalità di liquidazione dei contributi da parte della Provincia Autonoma di Trento che tiene conto della giacenza di cassa dell’Ente al momento della richiesta.”*

Analoga motivazione hanno segnalato i Comuni di Fornace, Terragnolo e Volano, mentre il Comune di Dro ha giustificato la consistenza dei residui anche in relazione ad un finanziamento da incassare dalla Comunità di Valle, come anche il Comune di Terragnolo per contributi statali e trasferimenti del BIM dell’Adige.

Si raccomanda a tutti i comuni di monitorare attentamente le posizioni creditorie, in particolare quelle maggiormente datate, e di assicurare le doverose attività di promozione delle entrate per garantire la puntuale riscossione delle somme alle casse dell’ente.

5.1.4 Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Il FCDE “a consuntivo” è una componente negativa del risultato di amministrazione, che ha lo scopo di svalutare i residui attivi di difficile esazione registrati a chiusura dell’esercizio; la finalità dell’operazione è impedire una sopravvalutazione della capacità di spesa o di copertura dei debiti pregressi.

Dall’esame dei consuntivi è emerso che per 14 comuni (riportati nella successiva tabella) si è registrato uno scostamento dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità dei titoli 1 e 3 di oltre il 20% rispetto all’accantonamento minimo presuntivo calcolato dalla Sezione in rapporto al totale dei residui attivi del titolo 1 e 3.

Tale indicatore, pur non rappresentando una criticità in senso assoluto, è stato oggetto di istruttoria al fine di ottenere dimostrazione delle modalità di quantificazione del fondo¹⁹.

¹⁹ I Comuni di Cavizzana, Contà, Croviana, Grigno, Panchià, Vignola Falesina nel riscontro istruttorio hanno allegato unicamente la tabella del calcolo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità come richiesto, senza alcun commento.

Cinque Comuni hanno invece indicato esplicitamente i crediti esclusi dal calcolo dell’accantonamento, ovvero: per il Comune di Albiano i canoni di concessione di cave e piazzali coperti da fidejussioni; per il Comune di Caderzone la vendita di legname; per il Comune di Mezzocorona i crediti verso enti pubblici derivanti da rapporti convenzionali o da obbligazioni normative, per i quali non si è storicamente registrato alcun fenomeno di insolvenza; per il Comune di Ospedaletto l’indennizzo dell’utilizzo delle acque per la produzione di energia elettrica dovuto al Comune dalla ditta che gestisce l’impianto che viene incassato a gennaio dell’anno successivo; per il Comune di Romeno le entrate aventi natura di rimborso da altri enti pubblici o la cui riscossione risulta coperta da garanzia. Il Comune di Sant’Orsola Terme ha riferito che *“Come metodo di calcolo è stato utilizzato quello della media semplice, lo scostamento è dovuto al fatto che la dubbia esigibilità di alcuni residui non era reale a causa della tardiva emissione dei ruoli del servizio idrico conseguente agli avvicendamenti/vacanza del personale addetto alla fatturazione”*.

I Comuni di Sover e Terre d’Adige hanno specificato di aver utilizzato il metodo ordinario ossia, *“applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi”*. Il Comune di Sover ha indicato che non sono risultate percentuali di accantonamento al Titolo 1. Il Comune di Terre d’Adige, in ogni caso, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti e, qualora necessario, di adeguare il Fondo in sede di assestamento/approvazione del rendiconto, al fine di garantire la piena coerenza con le indicazioni della Sezione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tabella 10 – Analisi della consistenza del FCDE

COMUNE	FCDE A CONSUNTIVO	FCDE MINIMO PRESUNTIVO ²⁰	CHECK FCDE
Albiano	145.433	487.487	-25,69%
Caderzone Terme	30.661	91.166	-21,45%
Cavizzana	26.474	94.660	-36,33%
Contà	52.916	137.326	-28,35%
Croviana	22.473	128.852	-34,52%
Grigno	141.234	712.282	-32,95%
Mezzocorona	139.472	402.906	-23,40%
Ospedaletto	7.703	95.694	-41,95%
Panchià	5.554	117.059	-32,52%
Romeno	26.645	83.875	-28,75%
Sant'Orsola Terme	74.735	195.257	-21,89%
Sover	62.641	423.696	-49,02%
Terre d'Adige	119.448	258.699	-20,59%
Vignola Falesina	43.852	76.622	-20,05%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

5.2 I residui passivi

Il d.lgs. n. 118/2011 prevede che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente reimputate all'esercizio nel quale saranno esigibili.

5.2.1 I disallineamenti tra residui passivi finali 2023 e iniziali 2024

Non si sono registrati disallineamenti nella consistenza dei residui passivi a fine esercizio 2023 con quelli iscritti all'inizio esercizio 2024.

5.2.2 L'evoluzione residui passivi

Si rileva un significativo incremento (oltre il 30%) nella consistenza complessiva dei residui passivi per n. 31 enti indicati nella successiva tabella.

Tabella 11 – Comuni con incremento dei residui passivi superiore al 30%

COMUNE	PERCENTUALE DI INCREMENTO	COMUNE	PERCENTUALE DI INCREMENTO
Albiano	53,12%	Panchià	172,12%
Besenello	33,56%	Predazzo	170,64%
Bresimo	109,78%	Roncegno Terme	67,41%
Castello-Molina di Fiemme	92,93%	Rumo	30,52%
Cavareno	45,01%	Samone	40,94%
Cavizzana	33,70%	Sant'Orsola Terme	165,09%
Cimone	53,85%	Soraga di Fassa	32,00%

²⁰ L'FCDE minimo presuntivo corrisponde al minimo valore che si ricava dalla comparazione dei quattro diversi metodi di calcolo dell'FCDE riferiti ai tit. 1 e 3, come rappresentati nei principi contabili. Il check FCDE corrisponde alla seguente formula: $100 \times (\text{FCDE a consuntivo} - \text{FCDE minimo presuntivo}) / (\text{residui attivi tit. 1} + \text{residui attivi tit. 3})$.

COMUNE	PERCENTUALE DI INCREMENTO	COMUNE	PERCENTUALE DI INCREMENTO
Cis	75,15%	Spiazzo	41,57%
Commezzadura	60,44%	Spormaggiore	54,18%
Denno	90,47%	Tione di Trento	30,90%
Ledro	70,94%	Ton	141,53%
Mezzana	82,52%	Torcegno	65,30%
Molveno	47,68%	Tre Ville	57,21%
Nogaredo	60,12%	Vallarsa	33,01%
Ospedaletto	39,39%	Vignola Falesina	51,73%
Palù del Fersina	64,14%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Dai riscontri istruttori²¹ si rileva che in generale gli incrementi sono da imputare alle spese d'investimento anche legate ad opere finanziate dal PNRR. Da segnalare quanto indicato dal Comune di Predazzo che giustifica l'eccezionalità dell'incremento in ragione della realizzazione delle "opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026".

I Comuni di Sporminore e Vallarsa hanno evidenziato una carenza di personale degli uffici tecnici e/o finanziari che hanno comportato un ritardo nello smaltimento dei pagamenti, mentre il Comune di Vignola Falesina ha evidenziato un incremento degli interventi di somma urgenza e, in particolare, a fine anno.

Si raccomanda a tutti i comuni di monitorare attentamente le posizioni debitorie assicurando le necessarie iniziative finalizzate a garantire il costante presidio dei procedimenti di liquidazione.

5.2.3 I residui passivi vetusti

Dall'analisi dell'anzianità dei residui passivi (valore derivato dal rapporto tra i residui degli esercizi precedenti il 2021 di parte corrente ed il totale dei residui passivi del titolo 1), si evidenzia che soltanto il Comune di Terragnolo mantiene residui passivi vetusti di parte corrente per una percentuale (35,63%) superiore alla soglia di attenzione fissata dalla Sezione nella misura del 15%²². Nel riscontro istruttorio, il Comune di Terragnolo ha comunicato che una parte rilevante dei residui (euro 108.335,33) è riferita alle spese per la gestione del Consorzio di Vigilanza Boschiva Folgaria e Terragnolo. Ulteriori euro 93.008,99 riguardano la convenzione in essere con i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per il servizio di Rete Idrica Intercomunale, sciolta nel 2018 e ora proseguita tramite convenzione tra i due comuni. In entrambe i casi l'ente capofila è il Comune di Folgaria che deve fornire il conteggio dei costi e la trasmissione del rendiconto relativo agli anni pregressi.

²¹ In risposta alla richiesta istruttoria n. 12 a pag. 34 della relazione trasmessa per contraddittorio.

²² Nella relazione trasmessa per contraddittorio è stato chiesto di fornire chiarimenti (istruttoria n. 13 a pag. 34).

Si raccomanda anche per i residui passivi la puntuale applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, il quale ha determinato l'avvicinamento tra la fase dell'impegno e quella del pagamento, con la conseguenza che i residui, se correttamente accertati, sono costituiti esclusivamente da obbligazioni scadute.

I Comuni che presentano residui passivi vetusti in conto capitale, con percentuale superiore al 15% (rapporto dei residui degli esercizi precedenti al 2021 ed il totale dei residui attivi dei titoli 4), sono in totale n. 32.

Tabella 12 – Comuni con residui passivi vetusti in c/capitale superiori al 15% del totale dei residui passivi in c/capitale

COMUNE	PERCENTUALE DI INCIDENZA	COMUNE	PERCENTUALE DI INCIDENZA
Ala	67,81%	Fornace	64,98%
Albiano	27,75%	Grigno	37,45%
Altopiano della Vigolana	42,48%	Nomi	30,42%
Bedollo	68,09%	Pellizzano	17,31%
Bieno	25,23%	Pieve Tesino	26,79%
Bleggio Superiore	78,76%	Samone	25,08%
Borgo Chiese	41,79%	San Giovanni di Fassa/Sen Jan	26,32%
Bresimo	15,41%	San Lorenzo Dorsino	42,68%
Caldonazzo	25,94%	Sant'Orsola Terme	16,83%
Carzano	16,15%	Sarnonico	17,02%
Castelnuovo	29,92%	Sover	18,88%
Cembra Lisignago	16,15%	Spiazzo	48,14%
Dambel	57,92%	Strembo	29,12%
Drena	31,14%	Terragnolo	35,70%
Dro	52,53%	Tesero	17,34%
Fiavè	27,19%	Volano	78,39%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

In sede di contraddittorio, ai sette Comuni con la maggior incidenza (Ala, Bedollo, Bleggio Superiore, Dambel, Dro, Fornace, Volano), è stato chiesto di fornire motivazioni dell'elevata consistenza di residui passivi vetusti in conto capitale²³.

Tutti i comuni hanno comunicato che la consistenza dei residui vetusti è in fase di composizione già con l'esercizio 2025 in ragione della conclusione dei procedimenti di spesa legati al completamento delle opere.

Il Comune di Volano ha invece dichiarato che *“L'elevata consistenza di residui passivi vetusti in conto capitale è dovuta, come nel caso dei residui attivi, per più del 75% ad impegni relativi all'opera di Realizzazione*

²³ Richiesta istruttoria n. 14 presente a pag. 35 della relazione trasmessa per contraddittorio ai singoli comuni.

Scuola Media di secondo grado di Volano per i quali non si è potuto procedere nel 2020 alla creazione dell'FPV (residui precedenti alla gestione armonizzata non chiusi – OPERA SOSPESA)".

In merito, si richiama il principio generale della competenza finanziaria potenziata secondo il quale i residui attivi e passivi, corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute.
Si invita il Comune di Volano a verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento nella gestione dei residui della posta sopra evidenziata.

6 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Gli articoli 186 e 187 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), dispongono rispettivamente che *“Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. [...]”* e che *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. [...] Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione”*.

6.1 I risultati di amministrazione conseguiti nel 2024

Si rileva che nessun comune presenta un risultato di amministrazione con segno negativo e dunque nessun ente è in disavanzo.

In merito alla qualità dell’avanzo ed in particolare della parte libera o disponibile di esso si evidenzia, che, nell’anno 2024, per i Comuni di Tione di Trento e Vignola Falesina, al risultato positivo del risultato di amministrazione ha concorso un ammontare di entrate non ricorrenti superiore a quello registrato per le spese non ricorrenti.

Il risultato finale è stato, pertanto, determinato anche con l’apporto di entrate di natura “straordinaria” o “non ripetitiva”.

Ciò implica che, qualora tali entrate non dovessero manifestarsi nei prossimi esercizi, il risultato di amministrazione potrebbe essere inciso negativamente.

Si raccomanda ai Comuni di Tione di Trento e Vignola Falesina di monitorare con particolare attenzione l’andamento della parte corrente del bilancio, attivando iniziative idonee ad assicurare che il risultato positivo di amministrazione sia conseguito attraverso le risorse di natura ricorrente.

6.2 I disallineamenti nei valori dei risultati di amministrazione

Con riferimento ai valori del risultato di amministrazione – parte disponibile - trasmessi dagli enti alla BDAP e i corrispondenti valori riportati dagli organi di revisione nei questionari inviati alla Corte dei conti²⁴, si riscontrano delle differenze per importi pari o superiori all’euro per i Comuni di Calceranica al Lago (euro 9,00), Frassilongo (euro 5.851,00), Lona Lases (euro -274,00), Rabbi (euro -209.853,47) e Ziano di Fiemme (euro -100.000,00). Inoltre, per il Comune di Lona Lases la delibera

²⁴ Tabella n. 36 – Sezione II – Dati contabili: Risultati della gestione finanziaria – Anno 2024.

consiliare di approvazione del rendiconto riporta un valore del risultato di amministrazione per la parte accantonata pari ad euro 162.332, diverso da quello indicato in BDAP (pari ad euro 162.172). I Comuni di Calceranica al Lago, di Lona Lases e di Ziano di Fiemme hanno comunicato, in sede istruttoria, che la differenza di importi riscontrata è stata determinata da errori materiali (nel primo caso, errore avvenuto in sede di compilazione della tabella nr. 36 del questionario, con indicazione nella parte destinata agli investimenti dell'importo di 68.698,37 anziché di euro 68.989,37; nel secondo caso l'errore è sorto in sede di trasmissione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, cui ha fatto seguito l'opportuna successiva trasmissione rettificata; in relazione all'ultimo Comune citato, lo stesso ha confermato di aver errato nella compilazione del questionario, provvedendo ad un successivo invio).

Il Comune di Frassilongo ha rappresentato la variazione dello stanziamento del FCDE in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto 2024, con allineamento al minimo richiesto di euro 2.944,73 e conseguente riduzione di euro 5.851,00 rispetto agli euro 8.795,73 precedentemente previsti.

Il Comune di Rabbi alla data della presente deliberazione non ha fornito riscontro alle istanze istruttorie trasmesse dalla Sezione.

Con riguardo ai valori indicati nella Tabella n. 6 di riepilogo della "Sezione II -Dati contabili: Risultati della gestione finanziaria" del questionario, si sono riscontrate alcune squadrature nel valore dell'avanzo applicato rispetto alla sommatoria dei valori dell'avanzo applicato per spese correnti e per spese di investimento.

I Comuni di Calceranica al Lago, Contà, Croviana hanno precisato di esser incorsi in refusi nella compilazione del questionario, mentre il Comune di Castello-Molina di Fiemme ha riferito di aver provveduto ad un secondo invio del questionario con le opportune correzioni.

Tabella 13 – Squadrature nel valore dell'avanzo applicato

COMUNE	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI APPLICATO	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIFFERENZE
	A: QUESTIONARIO (TAB. 6 - TABELLA DI RIEPILOGO)	B: DATI BDAP	C: DATI BDAP	B + C - A
Avio	1.574.923	60.000	1.574.923	60.000
Bleggio Superiore	1.389.235	37.728	1.480.507	129.000
Calceranica al Lago	956.570	7.464	729.596	-219.510
Castello-Molina di Fiemme	1.703.357	53.460	1.159.026	-490.871
Cavareno	959.159	56.160	954.659	51.660
Cis	201.108	977	202.135	2.004
Contà	332.756	48.153	236.450	-48.153
Croviana	741.815	1.405	716.076	-24.335
Dro	416.640	82.556	378.500	44.417
Fai della Paganella	382.765	50.375	332.343	-46

COMUNE	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI APPLICATO	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIFFERENZE
	A: QUESTIONARIO (TAB. 6 - TABELLA DI RIEPILOGO)	B: DATI BDAP	C: DATI BDAP	B + C - A
Fornace	21.000	112.182	0	91.182
Imer	588.346	30.657	575.669	17.980
Lona Lases	230.064	150.567	0	-79.498
Madruzzo	381.287	92.771	298.452	9.937
Ospedaletto	13.265	18.765	0	5.500
Rumo	451.882	17.276	506.625	72.019
Spormaggiore	352.492	60.800	193.833	-97.859
Vermiglio	1.325.649	51.704	1.274.945	1.000
Ville d'Anaunia	3.733.313	236.285	1.824.123	-1.672.905

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati questionari e BDAP

Per 18 Comuni (Avio, Bleggio Superiore, Borgo Chiese, Bresimo, Canazei, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavizzana, Cinte Tesino, Fai della Paganella, Fornace, Madruzzo, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Ronzo-Chienis, Sover, Telve di Sopra), risultano nel questionario due valori differenti del risultato di amministrazione: a) nella tabella n. 36 *“Evoluzione del risultato di amministrazione nell’ultimo triennio”* e b) nella successiva tabella n. 42 *“Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione”*.

Si raccomanda quindi agli organi di revisione dei Comuni di compilare correttamente le tabelle contenute nel questionario e, in particolare, quelle riguardanti il risultato di amministrazione, dal momento che tale valore costituisce la sintesi finale della gestione finanziaria dell’ente e, come tale, deve essere puntualmente verificato e correttamente rappresentato.

6.3 Gli accantonamenti e i vincoli operati sul risultato di amministrazione

Tutti i comuni hanno accantonato una parte del risultato di amministrazione; in essa confluiscono il fondo crediti di dubbia esigibilità, gli accantonamenti per passività potenziali (distinti in fondo contenzioso e fondo perdite società partecipate), e, dal 2021, il fondo di garanzia debiti commerciali, già oggetto di trattazione nel paragrafo sul rispetto dei termini di pagamento del paragrafo 3.4, a cui si rimanda.

Risulta che 4 Comuni (Mezzocorona, Pomarolo, Segonzano, Valfloriana) non hanno previsto somme nella parte accantonata, mentre 20 enti non hanno destinato ad investimenti alcun importo dell’avanzo (Albiano, Caldes, Castelnuovo, Comano Terme, Contà, Denno, Fierozzo, Frassilongo, Grigno, Romeno, Sant’Orsola Terme, Sarnonico, Segonzano, Spormaggiore, Stenico, Telve, Terzolas, Torcegno, Trambileno, Ville di Fiemme).

Con riguardo ai fondi accantonati, dai questionari si rileva che:

- tutti gli organi di revisione hanno segnalato di non aver rilevato anomalie in relazione alla determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità;
- 61 enti hanno dichiarato che le quote accantonate al fondo contenzioso risultano congrue, mentre per n. 77 enti i rispettivi organi di revisione hanno dichiarato che *“non ricorre la fattispecie”*;
- 52 enti hanno dichiarato la congruità del fondo perdite società partecipate e n. 85 che *“non ricorre la fattispecie”*.

Dalle verifiche effettuate dalla Sezione, gli enti per i quali il fondo perdite società partecipate non risulta congruo sono indicati al successivo paragrafo 11.2 al quale si rinvia;

- per i Comuni di Bleggio Superiore, Borgo d’Anaunia, Caldonazzo, Comano Terme, Drena, Fiavè, Giovo, Giustino, Pieve Tesino, Pomarolo, Stenico e Strembo è stata segnalata la non congruità del fondo relativo ai rinnovi contrattuali.

Con riguardo al fondo rinnovi contrattuali, si rileva che in sede di riscontro istruttorio tutti i Comuni interessati hanno specificato di non aver inteso fornire risposta negativa in merito alla congruità dei fondi per rinnovi contrattuali, bensì di aver voluto intendere che *“non ricorre la fattispecie”*, in quanto, essendo i rinnovi coperti da apposite assegnazioni provinciali, non risultano integrati i presupposti di legge per la costituzione dei fondi stessi.

In relazione agli accantonamenti al fondo indennità di fine mandato, si rammenta che l’art. 68-ter del Codice degli enti locali (l.reg. n. 2/2018), come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera f), punto 1), della l.reg. 24 luglio 2024, n. 2, prevede che, a decorrere dal turno elettorale dell’anno 2020, è attribuita a fine mandato ai sindaci dei comuni una integrazione dell’indennità di carica pari all’importo di una indennità di carica mensile spettante per ciascuna annualità del mandato. L’integrazione spetta a condizione che il sindaco svolga l’incarico a tempo pieno, anche nei comuni con una popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e che il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai 30 mesi, salvi i casi di fusione.

Tra quelli che hanno risposto positivamente al quesito, i Comuni di Ala, Avio, Bieno, Bresimo, Caldes, Carzano, Cimone, Cis, Dambel, Livo, Novella, Ossana, Panchià, Ruffrè-Mendola, Samone, Sarnonico, Sover, Spiazzo, Terzolas, Tesero, Valfloriana, Vermiglio, Ville d’Anaunia, dichiarano il fondo pari a zero²⁵.

Nel riscontro istruttorio, alcuni Comuni con un fondo per indennità di fine mandato pari a zero hanno riferito di essere incorsi in mero errore materiale nella compilazione del questionario, indicando contestualmente l’importo del fondo effettivamente accantonato (euro 3.013,00 per Ala, euro 14.604,00 per Avio, euro 7.302,32 per Bieno, euro 8.178,20 per Cimone, euro 8.294,00 per Livo,

²⁵ Quesito n. 29.1 della sezione II - gestione finanziaria - residui e fondi del questionario rendiconto della gestione 2024.

euro 7.360,00 per Ruffrè-Mendola, euro 9.400,00 per Sarnonico, euro 700 per Sover, euro 15.497,61 per Ville d'Anaunia; i Comuni di Carzano e di Spiazzo, pur dichiarando di aver provveduto ad un accantonamento erroneamente non riportato nel questionario, non ne riferiscono l'importo: dalla relazione al rendiconto pubblicata sul sito istituzionale si rileva, rispettivamente, un fondo di 8.195,51 euro e 9.511,00 euro).

Il Comune di Besenello, il cui revisore aveva dichiarato la non congruità degli importi accantonati a titolo di indennità di fine mandato, ha invece precisato - rettificando l'errore - di rientrare in un'ipotesi di *"non ricorrenza della fattispecie"*, poiché il Sindaco uscente non svolgeva il mandato a tempo pieno.

I Comuni di Bresimo, Caldes, Cis, Dambel, Novella, Ossana, Panchià, Samone e Vermiglio hanno dichiarato la non ricorrenza della fattispecie per la medesima ragione.

Il Comune di Terzolas ha invece motivato osservando come il pagamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco in carica fino al 2025, relativamente all'ultimo mandato espletato, fosse stato eseguito con fondi stanziati e impegnati appunto nell'anno 2025, impegnandosi ad effettuare gli opportuni accantonamenti progressivi a decorrere dal consuntivo successivo a quello oggetto dell'odierno controllo.

Il Comune di Tesero, infine, ha chiarito di non aver accantonato a tale titolo una quota dell'avanzo di amministrazione, in quanto ha inserito nel bilancio di previsione 2025-2027 un apposito stanziamento sul capitolo di spesa: si impegna dunque, per il rendiconto 2025, ad accantonare la quota prevista all'interno dell'avanzo.

In merito alla mancata costituzione di vincoli sul risultato di amministrazione i Comuni di Mezzocorona, Pomarolo, Segonzano hanno risposto rappresentando l'assenza dei presupposti giuridici per l'adozione di tale misura.

Il Comune di Valfloriana, alla data della presente deliberazione, non ha fornito risposta alle istanze istruttorie trasmesse.

6.4 I risultati di amministrazione secondo il loro grado di certezza

Il risultato di amministrazione, secondo quanto indicato al punto 9.2.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è costituito dal *"fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale"*. Si tratta dunque di un saldo "ibrido", nel quale confluiscono grandezze con differenti gradi di "certezza". Al riguardo il paragrafo 9.2.7 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, specifica infatti che *"il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi*

e alla sottostima dei residui passivi". In altre parole, è possibile affermare che, in base alla sua composizione, un risultato di amministrazione può avere un minore o maggiore grado di certezza a seconda di quanto incidono sullo stesso il saldo della gestione di cassa (posta certa) e la gestione di residui e FPV (poste a maggior grado di aleatorietà).

Nella successiva tabella vengono riportate per ognuno degli enti analizzati l'incidenza del saldo di cassa e della gestione di residui e FPV, anche al netto del FCDE, sul risultato di amministrazione di parte A. Dall'analisi emerge come per 35 enti²⁶ il saldo di cassa finale contribuisca per meno del 50% sulla formazione dell'avanzo di amministrazione di parte A. Di contro, 41 enti²⁷ registrano un'incidenza di tale valore superiore al 100% a significare che per questi comuni la cassa, non solo garantisce la totalità dell'avanzo, ma compensa il valore negativo della gestione residui e FPV. In questi casi l'incidenza della gestione residui e FPV presenta un valore negativo (complemento a 100 dell'incidenza di cassa).

Tabella 14 – Composizione del risultato di amministrazione di parte A

COMUNE	INCIDENZA DELLA CASSA	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV AL NETTO DEL FCDE
	SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE A		
Ala	55,98%	44,02%	35,20%
Albiano	304,81%	-204,81%	-210,56%
Aldeno	225,84%	-125,84%	-151,46%
Altavalle	62,24%	37,76%	30,09%
Altopiano della Vigolana	58,41%	41,59%	32,07%
Avio	73,14%	26,86%	16,68%
Baselga di Piné	118,74%	-18,74%	-28,46%
Bedollo	70,35%	29,65%	27,03%
Besenello	132,82%	-32,82%	-44,68%
Bieno	91,60%	8,40%	7,99%
Bleggio Superiore	115,53%	-15,53%	-20,92%
Bondone	40,00%	60,00%	55,64%
Borgo Chiese	60,32%	39,68%	34,26%
Borgo d'Anaunia	47,39%	52,61%	41,19%
Borgo Lares	383,50%	-283,50%	-284,01%
Brentonico	37,20%	62,80%	42,78%
Bresimo	109,62%	-9,62%	-10,62%
Caderzone Terme	156,46%	-56,46%	-60,46%
Calceranica al Lago	84,03%	15,97%	7,64%

²⁶ Bondone, Borgo d'Anaunia, Brentonico, Campodenno, Canal San Bovo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Cavizzana, Contà, Drena, Dro, Fai della Paganella, Isera, Madruzzo, Mezzolombardo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Rabbi, Romeno, Roncesgno Terme, Ronzo-Chienis, Rumo, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Sover, Spiazza, Tenna, Tenno, Terragnolo, Ton, Torcegno, Vallarsa, Vermiglio, Vignola Falesina, Ziano di Fiemme.

²⁷ Albiano, Aldeno, Baselga di Piné, Besenello, Bleggio Superiore, Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Castel Ivano, Cavalese, Cavareno, Cimone, Commezzadura, Dimaro Folgarida, Frassilongo, Giustino, Lavis, Mezzana, Mezzocorona, Molveno, Nomi, Novella, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Pieve di Bono-Prezzo, Porte di Rendena, Predaia, Predazzo, San Giovanni di Fassa/Sen Jan, San Lorenzo Dorsino, Sanzeno, Stenico, Tione Di Trento, Tre Ville, Valdaone, Valfioriana, Vallelaghi, Ville di Fiemme, Volano.

COMUNE	INCIDENZA DELLA CASSA	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV AL NETTO DEL FCDE
	SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE A		
Caldes	108,95%	-8,95%	-9,71%
Caldonazzo	66,83%	33,17%	24,89%
Calliano	80,16%	19,84%	4,33%
Campodenno	40,61%	59,39%	39,90%
Canal San Bovo	38,09%	61,91%	60,73%
Canazei	61,21%	38,79%	35,96%
Carzano	73,61%	26,39%	18,03%
Castel Condino	97,13%	2,87%	-2,22%
Castel Ivano	119,72%	-19,72%	-29,14%
Castello Tesino	31,75%	68,25%	59,29%
Castello-Molina di Fiemme	48,39%	51,61%	48,20%
Castelnuovo	56,35%	43,65%	39,45%
Cavalese	225,94%	-125,94%	-132,98%
Cavareno	109,88%	-9,88%	-25,19%
Cavizzana	41,75%	58,25%	51,50%
Cembra Lisignago	61,35%	38,65%	8,77%
Cimone	173,54%	-73,54%	-96,09%
Cinte Tesino	89,53%	10,47%	2,22%
Cis	51,42%	48,58%	48,56%
Cles	92,06%	7,94%	-0,60%
Comano Terme	90,83%	9,17%	8,58%
Commezzadura	156,53%	-56,53%	-57,54%
Contà	12,03%	87,97%	83,71%
Croviana	54,39%	45,61%	43,95%
Dambel	90,28%	9,72%	7,47%
Denno	56,42%	43,58%	31,37%
Dimaro Folgarida	135,46%	-35,46%	-38,24%
Drena	27,65%	72,35%	67,97%
Dro	25,03%	74,97%	51,02%
Fai della Paganella	44,75%	55,25%	38,07%
Fiavè	68,89%	31,11%	21,12%
Fierozzo	74,54%	25,46%	23,29%
Fornace	53,68%	46,32%	43,08%
Frassilongo	136,62%	-36,62%	-37,93%
Giovo	69,14%	30,86%	29,04%
Giustino	174,06%	-74,06%	-75,34%
Grigno	75,74%	24,26%	20,17%
Imer	91,47%	8,53%	5,98%
Isera	40,32%	59,68%	24,79%
Lavis	200,39%	-100,39%	-113,62%
Ledro	90,52%	9,48%	3,11%
Levico Terme	71,35%	28,65%	17,28%
Livo	57,45%	42,55%	37,17%
Lona Lases	57,58%	42,42%	29,55%
Madruzzo	20,00%	80,00%	57,35%
Mazzin	76,50%	23,50%	19,81%
Mezzana	135,95%	-35,95%	-48,18%

COMUNE	INCIDENZA DELLA CASSA	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV AL NETTO DEL FCDE
	SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE A		
Mezzano	60,18%	39,82%	37,89%
Mezzocorona	669,52%	-569,52%	-585,12%
Mezzolombardo	45,59%	54,41%	38,98%
Molveno	191,00%	-91,00%	-96,83%
Nago-Torbole	53,44%	46,56%	35,66%
Nogaredo	79,98%	20,02%	8,91%
Nomi	147,96%	-47,96%	-51,72%
Novaledo	70,62%	29,38%	25,55%
Novella	112,73%	-12,73%	-14,05%
Ospedaletto	45,37%	54,63%	53,92%
Ossana	123,71%	-23,71%	-27,58%
Palù del Fersina	143,28%	-43,28%	-43,31%
Panchià	100,76%	-0,76%	-1,04%
Pellizzano	81,75%	18,25%	11,84%
Pieve di Bono-Prezzo	104,91%	-4,91%	-7,41%
Pieve Tesino	47,11%	52,89%	48,20%
Pinzolo	88,31%	11,69%	7,37%
Pomarolo	63,18%	36,82%	31,67%
Porte di Rendena	161,37%	-61,37%	-63,78%
Predaia	137,98%	-37,98%	-48,92%
Predazzo	190,46%	-90,46%	-94,79%
Primiero San Martino di Castrozza	81,65%	18,35%	17,67%
Rabbi	45,24%	54,76%	46,36%
Romeno	37,47%	62,53%	60,81%
Roncegno Terme	8,70%	91,30%	74,69%
Ronchi Valsugana	82,68%	17,32%	12,31%
Ronzo-Chienis	47,96%	52,04%	41,96%
Roveré della Luna	57,40%	42,60%	36,59%
Ruffrè-Mendola	82,69%	17,31%	6,57%
Rumo	17,38%	82,62%	79,35%
Sagron Mis	99,09%	0,91%	0,21%
Samone	85,66%	14,34%	8,40%
San Giovanni di Fassa/Sen Jan	108,12%	-8,12%	-18,02%
San Lorenzo Dorsino	120,17%	-20,17%	-25,39%
San Michele all'Adige	87,65%	12,35%	11,07%
Sant'Orsola Terme	0,00%	100,00%	79,12%
Sanzeno	110,42%	-10,42%	-39,97%
Sarnonico	97,66%	2,34%	-26,17%
Scurelle	78,13%	21,87%	12,11%
Segonzano	48,92%	51,08%	29,29%
Sfruz	65,86%	34,14%	30,38%
Soraga di Fassa	62,03%	37,97%	37,90%
Sover	44,71%	55,29%	52,30%
Spiazzo	37,02%	62,98%	53,29%
Spormaggiore	85,15%	14,85%	-2,46%
Stenico	123,44%	-23,44%	-24,23%
Storo	69,83%	30,17%	27,19%

COMUNE	INCIDENZA DELLA CASSA	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV	INCIDENZA DELLA GESTIONE RESIDUI E DEL FPV AL NETTO DEL FCDE
	SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE A		
Strembo	55,25%	44,75%	36,75%
Telve	59,95%	40,05%	27,37%
Telve di Sopra	76,27%	23,73%	21,94%
Tenna	46,49%	53,51%	41,51%
Tenno	41,75%	58,25%	33,46%
Terragnolo	42,00%	58,00%	44,24%
Terre d'Adige	96,14%	3,86%	-5,79%
Terzolas	95,52%	4,48%	4,48%
Tesero	87,55%	12,45%	9,56%
Tione di Trento	288,45%	-188,45%	-195,62%
Ton	32,82%	67,18%	53,04%
Torcegno	19,49%	80,51%	76,70%
Trambileno	73,78%	26,22%	14,43%
Tre Ville	126,11%	-26,11%	-27,20%
Valdaone	102,43%	-2,43%	-7,22%
Valfloriana	107,50%	-7,50%	-18,23%
Vallarsa	31,68%	68,32%	58,10%
Vallelaghi	148,05%	-48,05%	-67,48%
Vermiglio	45,17%	54,83%	42,86%
Vignola Falesina	46,51%	53,49%	44,94%
Villa Lagarina	71,64%	28,36%	3,26%
Ville d'Anaunia	84,09%	15,91%	9,95%
Ville di Fiemme	119,97%	-19,97%	-22,62%
Volano	156,56%	-56,56%	-67,47%
Ziano di Fiemme	28,10%	71,90%	68,94%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

7 L'INDEBITAMENTO

L'art. 148-*bis* del Tuel introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, concernente il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevede che il giudice contabile verifichi la sostenibilità dell'indebitamento e l'osservanza del vincolo previsto dall'art. 119, c. 7, della Costituzione, ovvero la possibilità di ricorrere all'indebitamento soltanto per il finanziamento di spese di investimento.

La disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è contenuta negli artt. 202 - 205-*bis* del Tuel.

L'art. 204, in particolare, consente l'assunzione di nuovi mutui, nel caso in cui l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratte precedentemente al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10% delle entrate correnti del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione del mutuo. A livello locale, la disciplina per il ricorso all'indebitamento è dettata dall'art. 25 e seguenti della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, fissa i limiti e le modalità di accesso ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento.

La l.p. n. 3/2006 sopra citata stabilisce che i comuni possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento se l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti, al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità, non supera il limite fissato dal regolamento di esecuzione²⁸ e, comunque, non sia superiore all'8% delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme *una tantum* e dei contributi in annualità.

Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato, i comuni possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni, per la realizzazione di progetti d'investimento di rilevante interesse locale o per attualizzare i contributi finalizzati alla copertura di questi progetti.

La garanzia fideiussoria può essere concessa anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

²⁸ Il regolamento è stato approvato con decreto del presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

La normativa secondaria ribadisce il vincolo di destinazione delle risorse da indebitamento unicamente a spese di investimento e detta, inoltre, le disposizioni generali e particolari per l'assunzione delle diverse forme di debito con riguardo ai nuovi mutui, ai prestiti obbligazionari, alle aperture di credito, nonché le norme relative alle estinzioni anticipate dei prestiti²⁹.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024, sottoscritto il 7 luglio 2023, la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali hanno previsto, per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali, di confermare anche per il 2024 la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val d'Adige nel rispetto del saldo di cui all'art. 9 c. 1 della l. n. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

Con successiva integrazione al Protocollo d'intesa, sottoscritta l'11 luglio 2024, le parti hanno inoltre concordato la possibilità di concludere apposite intese "verticali" ai sensi dell'art. 10 della l. n. 243 del 2012 tra Provincia ed enti locali, finalizzate alla realizzazione degli investimenti finanziati a valere sulla misura M2C4-I4.2 del PNRR. Le parti hanno altresì confermato che rimane, in ogni caso, possibile ricorrere all'indebitamento da parte degli enti locali attraverso l'effettuazione di apposite intese "orizzontali" a livello di Comunità/Territorio Val d'Adige, come già concordato in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2024.

Dai documenti esaminati, si rileva che n. 8 Comuni non hanno riportato nello stato patrimoniale alcun debito di finanziamento, nel dettaglio: Panchià, Sagron Mis, Sfruz e Tenna indicano un debito pari zero, mentre per Cavizzana, Croviana, Fornace e Pomarolo non risulta valorizzato il relativo dato (campo vuoto).

In merito si osserva che l'organo di revisione del Comune di Croviana ha indicato nel questionario un debito pari a euro 22.619,44 che non coincide con il residuo debito per l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014 di euro 20.332,10³⁰. Inoltre, nel titolo 4 della spesa "Rimborso di prestiti", risultano impegni per euro 14.963,75.

I restanti 7 comuni sopracitati non risultano avere in essere a fine esercizio 2024 alcuna operazione di indebitamento, nemmeno per estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014³¹, per cui lo stato patrimoniale risulta correttamente valorizzato.

²⁹ Il riferimento è al regolamento Dpp 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg.

³⁰ Importo delle rate in scadenza nel 2025 e 2026 indicate nella delibera della Giunta provinciale n. 1035 del 17 giugno 2016.

³¹ Rientra nell'indebitamento anche il residuo debito dei comuni nei confronti della Provincia autonoma di Trento per l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014 trattandosi tecnicamente di una surroga del creditore.

Dal questionario risulta che i Comuni di Cavareno e Ruffré-Mendola hanno contratto debiti nel corso del 2024, rispettivamente, per euro 220.470,20 ed euro 15.978,91³², che non appaiono contabilizzati nel titolo 6 delle entrate per accensione di prestiti.

Entrambi i comuni hanno dichiarato di aver erroneamente indicato tali importi come debito contratto nel corso del 2024. Effettivamente gli importi (erroneamente) indicati corrispondono alle rate residue relative all'estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014, e quindi non sono debito contratto nel corso dell'esercizio 2024.

In conclusione, per 81 enti si registra la puntuale corrispondenza tra i valori dell'indebitamento indicati nel questionario e il debito di finanziamento iscritto nello stato patrimoniale e per 25 enti si rilevano disallineamenti per importi inferiori ai 2 euro.

Risultano 32 comuni con disallineamenti per importi superiori, illustrati nella successiva tabella, che riporta gli importi corretti comunicati in sede istruttoria.

Tabella 15 – Debiti di finanziamento - valori iscritti nel questionario e nello stato patrimoniale - riscontro istruttorio

COMUNE	PUNTO 12. DEL QUESTIONARIO TOTALE DEBITO	STATO PATRIMONIALE DEBITO DI FINANZIAMENTO AL 31/12	SCOSTAMENTO	DEBITO COMPLESSIVO POST ISTRUTTORIA
Albiano	972.249	999.249	-27.000	972.249
Altavalle	312.544	312.586	-42	312.544 (1)
Avio	5.017	485.105	-480.088	485.105
Bresimo	0	155.110	-155.110	155.110
Caderzone Terme	55.854	19.694	36.160	55.854
Campodенно	223.746	298.327	-74.582	223.746 (2)
Carzano	22.336	22.386	-50	22.336 (1)
Castello-Molina di Fiemme	0	168.585	-168.585	168.585
Cavalese	258.437	86.146	172.292	258.437
Cavareno	440.940	220.470	220.470	220.470
Cimone	378.022	432.025	-54.003	432.025
Cis	0	37.098	-37.098	37.098
Contà	585.102	680.234	-95.132	680.234
Croviana	22.619	-	22.619	53.103 (3)
Fai della Paganella	412.644	277.600	135.045	412.644
Fiavè	560.517	477.208	83.309	560.517
Fierozzo	93.289	31.096	62.193	93.289
Isera	1.061.447	1.197.947	-136.500	2.832.653 (3)
Molveno	241.806	244.710	-2.904	241.806 (1)

³² Punto 3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2024, quesito n. 12 "Debito complessivo", sezione IV, del questionario.

COMUNE	PUNTO 12. DEL QUESTIONARIO TOTALE DEBITO	STATO PATRIMONIALE DEBITO DI FINANZIAMENTO AL 31/12	SCOSTAMENTO	DEBITO COMPLESSIVO POST ISTRUTTORIA
Novaledo	16.832	32.070	-15.238	16.832
Ospedaletto	0	19.000	-19.000	19.392
Palù del Fersina	30.901	30.927	-26	30.901
Roncegno Terme	1.219.886	1.321.577	-101.690	1.321.577
Samone	5.407	107.261	-101.854	107.261
San Michele all'Adige	738.230	739.976	-1.747	738.230 (1)
Sant'Orsola Terme	651.965	707.422	-55.456	651.965
Spiazzo	152.797	203.745	-50.947	152.797 (2)
Spormaggiore	83.471	111.294	-27.824	83.471 (2)
Telve	319.650	320.153	-503	319.650 (1)
Torcegno	14.111	4.704	9.408	14.111
Volano	4.260	5.680	-1.420	4.260 (2)
Ziano di Fiemme	16.040	755.923	-739.882	755.923 (3)
Note alla tabella	(1) l'importo indicato è al netto del debito per interessi passivi che non costituisce debito di finanziamento e non va indicato come tale nello stato patrimoniale; (2) l'importo indicato costituisce l'indebitamento al netto della rata annuale di competenza dell'anno in corso, che è stata mantenuta dall'Ente nel proprio stato patrimoniale come residuo passivo, liquidato successivamente al 31/12; (3) l'importo è dato dai mutui comunicati dall'ente sommati al debito residuo al 31/12 verso la Provincia autonoma relativo all'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014.			

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati dei questionari, BDAP e risposte a note istruttorie

Si ribadisce che nell'indebitamento attivato dai comuni della provincia di Trento deve essere considerata anche l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014³³, dal momento che la stessa configura tecnicamente una surroga del creditore.

Si raccomanda, pertanto, agli enti che non hanno considerato tale operazione nel valore dell'indebitamento, di procedere a tale integrazione, unitamente agli eventuali ulteriori mutui in ammortamento.

Sono state, infine, monitorate le garanzie rilasciate dalle amministrazioni locali in favore di propri organismi partecipati o altri soggetti, come previsto dalla normativa sull'indebitamento.

Dai questionari si è riscontrato che 13 enti hanno dichiarato di avere in essere garanzie (fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento. Nello specifico:

- 4 comuni hanno indicato gli importi relativamente alle garanzie prestate (o altre operazioni di finanziamento) a propri organismi partecipati: Carzano euro 215.880,00; Castel Ivano euro

³³ Operazione per la quale è comunque garantita la provvista, attraverso i finanziamenti dell'ex Fondo interventi minori (F.I.M.), con rate della durata di 10 anni, 20 anni, ovvero per un diverso numero di annualità, in funzione della scadenza dei piani di ammortamento dei mutui e della capienza dell'ex F.I.M.

90.000,00; Castello Tesino euro 172.638,00 e Molveno euro 481.553,15. In sede di istruttoria gli Enti hanno comunicato i soggetti beneficiari: per il Comune di Carzano si tratta della società partecipata Monte Giglio s.r.l.; per il Comune di Castel Ivano della partecipata Centrale del Chieppena s.r.l.; per il Comune di Castello Tesino della partecipata Costabrunella s.r.l.; per il Comune di Molveno della partecipata Società Incremento Turistico Molveno s.p.a. (S.I.T.M. s.p.a.);

- 5 comuni hanno indicato soltanto la tipologia di operazione senza riportare gli importi delle fideiussioni concesse a favore degli organismi partecipati: Cavizzana, Cinte Tesino, Pieve Tesino, Scurelle e Storo. In sede di istruttoria gli enti hanno comunicato i soggetti e gli importi delle garanzie prestate: il Comune di Cavizzana ha concesso una fideiussione al Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole per euro 8.296,31; il Comune di Cinte Tesino ha rilasciato una garanzia fideiussoria pari a 56.718,00 euro alla partecipata Costabrunella s.r.l.; il Comune di Pieve Tesino ha sottoscritto una fideiussione per l'importo massimo di 184.644,00 euro a favore della partecipata Costabrunella s.r.l.; il Comune di Scurelle ha concesso una garanzia, sotto forma di pegno della propria quota di partecipazione del valore di euro 438.750,00, alla società Masoenergia s.r.l.; il Comune di Storo ha rilasciato una garanzia fideiussoria a favore della Pro Loco di Storo "M2" per un importo iniziale di 250.000,00 euro e residuo di 154.902,58 euro; il Comune di Pellizzano ha in essere una lettera di patronage a favore dell'Associazione Pro Loco Pellizzano per 20.000,00 euro;
- 3 comuni (Caldes, Cavalese e Terzolas) hanno concesso fideiussioni a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati;
- Pellizzano ha rilasciato fideiussioni a favore degli organismi partecipati e lettera di "*patronage forte*" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 207 del Tuel, nel quale, oltre ad essere prevista la competenza del Consiglio comunale per il rilascio delle fideiussioni, sono precisate le condizioni che un ente locale deve rispettare per poter legittimamente rilasciare garanzie a favore di organismi partecipati o terzi destinatari di contributi agli investimenti (v. deliberazione Sezione Autonomie n. 30/2015). Disciplina analoga è contenuta anche nell'art. 25 della l.p. n. 3/2006.

Sul piano contabile, le garanzie costituiscono passività potenziali per le quali il principio contabile 5.5 allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 dispone che: "*Il trattamento delle garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi è il seguente:*

- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;

- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.

Si ricorda, infine, che lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi.”.

Il principio contabile prevede, inoltre, una dettagliata disciplina, nel caso di escussione della garanzia, disponendo che, qualora si verifichi l'escussione della terza annualità consecutiva, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito dell'ente, fermo restando il diritto di credito nei confronti del debitore originario.

Inoltre, si richiama quanto disposto dall'art. 207, c. 4, del TUEL, in base al quale: “Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.”.

Disposizione analoga è contenuta anche nell'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011.

Infine, nessun comune risulta deficitario relativamente all'indicatore “P4 – Sostenibilità dei debiti finanziari”³⁴, poiché tutti gli enti non hanno superato la soglia del 16% rispetto alle entrate correnti accertate. Si evidenzia che i comuni che presentano l'indicatore con la percentuale più elevata sono quelli di Dambel e di Sant'Orsola Terme, i cui parametri sono rispettivamente pari a 10,65% e 10,91%.

³⁴ Indicatori individuati dal d.m. 4 agosto 2023 – Allegato A – parametri di deficitarietà 2022-2024.

8 I DEBITI FUORI BILANCIO

La disciplina dei debiti fuori bilancio è contenuta nell'art. 194 del Tuel, applicabile ai comuni della provincia di Trento in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 49, c. 2, della l.p. n. 18/2015.

Non esistendo una definizione legislativa di debito fuori bilancio, dottrina e giurisprudenza lo hanno configurato come un'obbligazione pecuniaria verso terzi, riferibile all'ente, assunta senza specifica copertura finanziaria e, dunque, in violazione delle norme di contabilità pubblica che regolano lo svolgimento delle procedure di spesa.

Il citato art. 194 elenca tassativamente i casi in cui è consentito il riconoscimento della legittimità dei debiti per i quali non è stata stanziata una specifica copertura finanziaria.

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, la disposizione sopra richiamata riveste carattere eccezionale ed è derogatoria rispetto alle premesse normative contenute nell'art. 191 Tuel, finalizzate ad assicurare veridicità, attendibilità e correttezza del bilancio.

La formazione di debiti fuori bilancio si contrappone ai principi del buon andamento e della programmazione a cui l'azione amministrativa deve ispirarsi; inoltre, soprattutto quando nasce dal mancato rispetto delle procedure di spesa, essa costituisce una criticità ed un'irregolarità contabile che si ripercuote anche sugli equilibri economico-finanziari.

Proprio al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, con la contabilità armonizzata (Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, par. 5.2, lett. h) il legislatore ha introdotto un apposito fondo rischi per oneri da contenzioso, nel quale l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie, in presenza di significative probabilità di soccombenza. A tal fine, l'ente deve procedere ad una puntuale ricognizione dello stato delle procedure giudiziarie in corso. Tale ricognizione esita in uno specifico provvedimento, che l'organo di revisione è tenuto a vagliare per stilare il proprio giudizio di congruità sull'accantonamento previsto, nell'ambito del parere sul rendiconto.

Naturalmente, le somme accantonate non danno luogo ad alcun impegno di spesa e confluiscono nel risultato di amministrazione per coprire eventuali spese derivanti da sentenze passate in giudicato.

A copertura del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 193, c. 3, del Tuel, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e i due successivi, le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione.

Inoltre, è prevista la possibilità di utilizzare anche i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate in conto capitale, ma solo per squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, l'ente può impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Copia del provvedimento di riconoscimento del debito deve essere trasmessa agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della l. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Nel corso dell'esercizio 2024, i comuni che nel questionario hanno dichiarato di avere assunto provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 16 - Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati al 31 dicembre 2024

COMUNE	LETT. A) ART. 194 C. 1 TUEL	LETT. E) ART. 194 C. 1 TUEL	TIPOLOGIA COPERTURA	FONDO CONTENZIOSO AL 31-12-2024
Calceranica al Lago	245	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	11.000
Caldonazzo	43.671	-	Disponibilità di bilancio degli investimenti e altre specificità parte corrente	0
Canazei	1.459	-	Avanzo di amministrazione	30.000
Cembra Lisignago	12.759	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	0
Lona Lases	4.072	-	Avanzo di amministrazione	2.000
Madruzzo	85.771	-	Stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei debiti fuori bilancio da riconoscere	104.729
Molveno	7.796	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	0
Pomarolo	2.918	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	0
San Giovanni di Fassa/Sen Jan	855	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	15.000
San Michele all'Adige	714	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	150.000
Scurelle	295	-	Avanzo di amministrazione	93.470
Spiazzo	43	-	Stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei debiti fuori bilancio da riconoscere	0
Storo	17.552	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	8.450
Ton	2.626	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	290.944
Torcegno	2.515	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente e Avanzo di amministrazione	0
Tre Ville	43	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	263.983
Ziano di Fiemme	800	-	Disponibilità di bilancio di parte corrente	0

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari debiti fuori bilancio

Inoltre, sono stati rilevati debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31 dicembre 2024 per il Comune di Baselga di Pinè per un importo di euro 56.600,46 e per il Comune di Vermiglio per un importo di euro 7.962,95, entrambi imputabili alla fattispecie di cui alla lett. a) (sentenze esecutive) dell'art. 194 del Tuel, nonché per il Comune di Scurelle per un importo di euro 4.725,06 riferibili alla lett. e) (acquisizione di beni e servizi) del medesimo art. 194 del Tuel.³⁵

Infine, in relazione all'attività istruttoria svolta dalla Sezione, è emerso che per i Comuni di Lona Lases e Ziano di Fiemme i revisori hanno dichiarato nell'apposito questionario il riconoscimento di DFB che, al contrario, non sono stati riportati nella documentazione allegata al rendiconto.

Si invitano gli organi di revisione dei Comuni di Lona Lases e Ziano di Fiemme ad assicurare la coerenza delle informazioni fornite al Consiglio comunale e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Nel richiamare le Amministrazioni alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo alle fasi di gestione delle spese, si ribadisce che la formazione di debiti fuori bilancio, soprattutto se avente origine dal mancato rispetto delle procedure contabili, costituisce una criticità ed un'irregolarità che può incidere sugli equilibri economico-finanziari, rendendo il bilancio in parte non attendibile.

³⁵ I Comuni di Baselga di Pinè, di Vermiglio e di Scurelle dichiarano di aver riconosciuto i suddetti debiti fuori bilancio rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 di data 20.03.2025, delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 13 febbraio 2025 e con delibera consiliare n.26 del 23 luglio 2025.

9 I PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

Con il d.m. del 4 agosto 2023, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati approvati per gli enti locali (comuni, province e città metropolitane, comunità montane) i parametri di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242³⁶ del Tuel per il triennio 2022-2024.

Nello specifico, sono stati individuati otto parametri obiettivi, costituiti da indicatori di bilancio individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011", approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022, ai quali sono state associate le rispettive soglie di deficitarietà per ciascuna tipologia di ente locale.

Gli otto indicatori sono i seguenti:

- P1 - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti accertate (deficitario se >48%)
- P2 - Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (deficitario se <22%)
- P3 - Anticipazioni chiuse solo contabilmente (deficitario se >0)
- P4 - Sostenibilità debiti finanziari (deficitario se >16%)
- P5 - Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio (deficitario se >1,2%)
- P6 - Debiti riconosciuti e finanziati (deficitario se >1%)
- P7 - Debiti in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento (deficitario se >0,6%)
- P8 - Capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) (deficitario se <47%).

Ai sensi dell'art. 242, c. 1 del Tuel un ente locale viene considerato in deficitarietà strutturale se supera le soglie di deficitarietà per almeno la metà degli indicatori.

Per la verifica della presenza di eventuali deficitarietà dei comuni, si precisa che non sono stati considerati i valori pubblicati dagli enti nell'allegato I) al rendiconto, ma quelli calcolati dalla Sezione di controllo a partire dai dati estratti dalla BDAP (schemi di bilancio e dati contabili analitici).

³⁶ Art. 242 del Tuel: "1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al c. 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane".

Tabella 17 – Enti con parametri deficitari ex art. 242 Tuel

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'	ENTI DEFICITARI
P1	–
P2	Cavizzana (19,46%)
P3	Sant'Orsola Terme (5,83%)
P4	–
P5	–
P6	Cavedago (2,02%), Madruzzo (2,08%)
P7	Baselga di Piné (0,87%)
P8	Bleggio Superiore (42,79%), Canal San Bovo (40,91%), Castelnuovo (39,83%), Cavalese (43,81%), Cavizzana (33,93%), Cis (41,97%), Contà (41,65%), Croviana (35,22%), Denno (42,86%), Fornace (36,23%), Giovo (45,32%), Palù del Fersina (34,37%), Sant'Orsola Terme (32,99%), Sover (45,25%), Terragnolo (41,49%), Tesero (39,26%), Trambileno (35,78%), Vallarsa (43,68%), Ziano di Fiemme (43,19%) ³⁷

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Il Collegio sollecita gli enti che hanno registrato il superamento anche di un solo parametro di deficitarietà strutturale, a monitorare tali criticità attivando le opportune misure correttive per garantire, anche in una prospettiva dinamica, la strutturale solidità degli equilibri di bilancio. Lo sfioramento dei parametri (se inferiore a 4), pur non rendendo il Comune strutturalmente deficitario, costituisce, comunque, una grave criticità contabile (cfr., *ex plurimis*, Sez. di controllo per il Piemonte n. 53/2018).

³⁷ I Comuni di Cavalese, Croviana e Palù del Fersina, in sede istruttoria, hanno trasmesso precisazioni.

Il primo ha riferito che: “Le ragioni della persistenza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza sono da collegare specificatamente al Titolo IV ove sono iscritti principalmente finanziamenti provinciali per la realizzazione di opere pubbliche avviate o in via di realizzazione. Stante la natura dei finanziamenti i residui attivi sono stati mantenuti e saranno incassati durante la realizzazione delle opere pubbliche da essi finanziate, principalmente la ricostruzione della Scuola elementare Bosin e il Teatro comunale”.

Il secondo ha rappresentato che la capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) “è dovuta a due motivazioni principali, ossia al meccanismo di rendicontazione e liquidazione da parte della Provincia Autonoma di Trento dei contributi che possono essere richiesti solo quando la richiesta è maggiore della cassa disponibile dell’Ente, ed al sistema di vendita dei lotti di legname che, dopo essere stati venduti, a volte vengono tagliati e quindi pagati anche dopo alcuni anni, fenomeno che è peggiorato negli ultimi anni fino allo sblocco del taglio dei lotti a fine 2025.”

Infine, il Comune di Palù del Fersina ha comunicato che “la spesa del personale presente in bilancio non risulta considerata al netto dei rimborsi della spesa per il personale in gestione associata, nello specifico del vicesegretario comunale e del tecnico in Gestione associata con la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol. Per queste spese, infatti, il comune in entrata registra il rimborso da parte dei Comuni in gestione associata e dalla Comunità stessa. Anche la spesa di personale per la miniera e il museo viene in parte rimborsata dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige. Nello specifico il rimborso della spesa del personale nel 2024 ammonta ad euro 96.910,70”.

10 LA RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'art. 232 del Tuel prevede che *“Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*.

L'obbligo di tenuta della contabilità economica riguarda i comuni con una popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti, poiché il citato art. 232, c. 2 del Tuel dispone che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze [...]”*.

Nella provincia di Trento, gli enti obbligati alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, poiché di dimensioni superiori alla soglia dei 5.000 abitanti, sono complessivamente venti e rappresentano il 12% del totale delle municipalità. A questi si aggiunge il Comune di Porte di Rendena che non si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del d.m. 12 ottobre 2021.

In merito ai risultati contenuti nei conti economici degli enti soggetti alla contabilità economico-patrimoniale oggetto della presente relazione³⁸, si rileva che 4 comuni hanno registrato una perdita: Mezzocorona (euro -1.409.348,65), Predaia (euro -372.913,77), Altopiano della Vigolana (euro -296.645,05) e Vallelaghi (euro -154.176,96).

Tutti gli altri comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno optato per l'esonero dalla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e sono tenuti, ai sensi del citato art. 232, c. 2 del Tuel, alla redazione della situazione patrimoniale semplificata da allegare al rendiconto.

Relativamente alle voci di patrimonio movimentate da questi enti, si osserva quanto segue:

- tutti i comuni hanno quantificato la voce del totale dell'attivo e del passivo e il relativo valore risulta in quadratura;
- nessun ente ha evidenziato un patrimonio netto negativo;
- gli organi di revisione hanno certificato l'avvenuto aggiornamento degli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio;

³⁸ Si tratta dei Comuni di Ala, Altopiano della Vigolana, Baselga di Piné, Cles, Dro, Lavis, Ledro, Levico Terme, Mezzocorona, Mezzolombardo, Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Vallelaghi, con popolazione superiore ai 5000 abitanti, a cui si aggiunge il Comune di Porte di Rendena, come precisato sopra.

- i Comuni di Fornace, Grigno e Ziano di Fiemme presentano tra le passività solamente la voce debiti;
- i Comuni di Borgo Chiese, Bresimo, Caldes, Canal San Bovo, Cavizzana, Comano Terme, Commezzadura, Croviana³⁹, Fierozzo, Fornace, Giovo, Grigno, Mezzana, Ossana, Panchià, Pellizzano, Pieve di Bono-Prezzo, Rabbi, Ronchi Valsugana, San Lorenzo Dorsino, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Stenico, Tenna, Terre d'Adige, Terzolas, Tesero, Torcegno, Valfloriana, Vignola Falesina e Ziano di Fiemme non hanno valorizzato il fondo rischi ed oneri. Castelnuovo e Dambel hanno accantonato un importo rispettivamente di 6 e 17 euro;
- i Comuni di Brentonico, Cavalese, Drena, Dro, Fai della Paganella, Fornace, Frassilongo, Grigno, Lona Lases, Madruzzo, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina⁴⁰, Roncegno Terme, Segonzano, Sover, Spormaggiore e Ziano di Fiemme non hanno valorizzato la voce trattamento di fine rapporto.

Il Collegio raccomanda alle Amministrazioni che hanno registrato una perdita nella gestione economica di individuare e monitorare le cause che hanno maggiormente inciso su tale esito, al fine di attivare le iniziative idonee a migliorare il risultato finale per raggiungere, in prospettiva, un risultato di equilibrio.

Per quanto riguarda i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti tenuti alla redazione della situazione patrimoniale semplificata, si sollecitano gli organi di revisione delle Amministrazioni che non hanno quantificato nella propria situazione patrimoniale le voci dei fondi rischi e oneri, del trattamento di fine rapporto, dei debiti da finanziamento (comprensivi del residuo debito relativo all'operazione di estinzione anticipata mutui, di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014), ad effettuare una specifica attività di verifica sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale dell'ente, al fine di valutare se sussistono i presupposti per la relativa costituzione, in modo tale da sistemare le rilevazioni con il primo rendiconto utile.

³⁹ In sede istruttoria il Comune di Croviana ha rappresentato che l'ente non ha valorizzato il fondo rischi ed oneri in quanto non ha rilevato la presenza di elementi per l'accantonamento.

⁴⁰ In sede istruttoria il Comune di Palù del Fersina ha riferito che, rientrando l'ente fra i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e quindi tenuti alla redazione della situazione patrimoniale semplificata, *"si rileva che nell'avanzo di amministrazione 2024 è presente l'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto pari ad euro 64.093,31. In ogni caso si effettuerà una specifica attività di verifica e la voce sarà aggiornata con il primo rendiconto utile come anche la situazione patrimoniale semplificata inserendo tale voce"*.

11 LE SOCIETÀ PARTECIPATE

11.1 Il quadro normativo di riferimento

Il d.lgs. n. 175/2016, concernente il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito TUSP), ha introdotto una disciplina di riordino e, in parte, di riforma della precedente normativa, particolarmente frammentata, al fine di efficientare la gestione delle partecipazioni pubbliche, tutelare e promuovere la concorrenza e il mercato e razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.

Il nuovo assetto normativo definisce i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, le condizioni e i limiti per la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento delle partecipazioni e l’introduzione di stringenti obblighi di dismissione, nei casi in cui le partecipazioni societarie già detenute non siano inquadrabili nelle categorie previste dal decreto.

Tali disposizioni, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano, ai sensi dell’art. 23 del TUSP, rubricato *“Clausola di salvaguardia”*, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano soltanto se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista per la medesima materia dai loro statuti adottati con legge costituzionale e dalle relative norme di attuazione.

Relativamente ai rapporti tra legislazione nazionale e legislazione provinciale in materia di organismi partecipati, va richiamata la giurisprudenza della Corte cost. con riguardo particolare ai limiti posti alla competenza provinciale. Secondo la Consulta, la definizione da parte dello Stato delle forme sociali e delle finalità per le quali è consentita la partecipazione pubblica costituisce espressione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, tenuto conto, al contempo, della finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del TUSP, le norme in esso contenute sono anche teleologicamente orientate alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della p.a.

Con la sentenza n. 86 del 4 aprile 2022, la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma provinciale che prevedeva la partecipazione della Provincia in una società di mutua assicurazione in quanto rientrante in un settore che *“non può definirsi «strettamente necessario» al perseguimento dei suoi fini istituzionali o allo svolgimento delle sue funzioni, non rientrando l’attività assicurativa nemmeno fra i «beni o servizi strumentali all’ente» partecipante (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP), con effetti potenzialmente lesivi della tutela della concorrenza.”*

Non è, quindi, sufficiente una previsione normativa provinciale che autorizzi la partecipazione in una società, per determinare automaticamente il rispetto di tutte le condizioni del TUSP, se

l'operazione non osserva i limiti di stretta necessità e i vincoli di scopo e di attività previsti dal testo unico. Secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, il TUSP costituisce il parametro interposto per la valutazione della legittimità costituzionale della norma locale.

Con riferimento al quadro normativo provinciale, l'art. 18 c. 3-*bis* e c. 3-*bis*1 della l.p. n. 1/2005, applicabile anche agli enti locali *ex* art. 24, c. 4, della l.p. n. 27/2010, prevede un atto triennale di ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute dalle amministrazioni, ed elenca una serie di condizioni che impongono l'adozione di un piano di razionalizzazione, anche in presenza di una sola di dette condizioni (tra esse, la mancanza di dipendenti o la presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, il conseguimento di risultati d'esercizio negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti).

I provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni e i piani di razionalizzazione societaria, di cui all'art. 20, cc. 1 e 2 del TUSP e all'art. 18, cc. 3-*bis* e 3-*bis*1, l.p. n. 1/2005, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, vale a dire tramite l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale del Tesoro, e devono essere resi disponibili alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, c. 4 del TUSP.

La mancata adozione degli atti di revisione periodica da parte delle amministrazioni comporta, ai sensi dell'art. 20, c. 7 del TUSP, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

L'art. 17 del citato d.l. n. 90/2014 prevede anche l'obbligo della rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti sullo stesso applicativo del Portale del Tesoro, condiviso con la Corte dei conti.

Attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" sono stati acquisiti sia l'esito della ricognizione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.

Tutti i comuni oggetto della presente relazione, ad eccezione di Tenno, hanno provveduto entro i termini all'adozione del provvedimento consiliare di revisione ordinaria nel triennio 2022-2024. In particolare, il Comune di Tenno ha adottato il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni in ritardo (delibera n. 11 del 13 febbraio 2025).

Con riferimento ai dati caricati nel portale "*Partecipazioni*" dal Comune di Ospedaletto, ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle società ed enti, si segnala un

errore nell'inserimento della quota di partecipazione alla società Funivie Lagorai s.p.a. (per l'anno 2023 la percentuale di partecipazione risulta dello 0,2%; l'anno precedente dello 0,0002%).

Inoltre, si rileva che fra i comuni oggetto della presente relazione quelli di Bleggio Superiore, Borgo Lares, Borgo d'Anania, Brentonico, Cavizzana, Cimone, Cinte Tesino, Fiavè, Giovo, Isera, Lona Lases, Novaledo, Ospedaletto, Roncegno Terme, Sagron-Mis, Samone, Segonzano, Sover, Spiazzo, Tenna, Tenno, Torcegno e Ziano di Fiemme non hanno trasmesso le deliberazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni alla Sezione di Controllo della Corte dei conti, come richiesto dall'art. 20, c. 3 del TUSP.

Infine, i Comuni di Calceranica al Lago e Tenna non hanno provveduto alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (anno 2023), previsti dall'art. 17 del d.l. n. 90/2014.

Si raccomanda - *pro futuro* - al Comune di Tenno l'adozione del provvedimento di ricognizione entro i termini previsti dalla norma e ai Comuni di Calceranica al Lago e di Tenna di alimentare il portale del Ministero con l'elenco delle società partecipate e delle relative quote di pertinenza.

11.2 I risultati della gestione economica 2023 delle partecipate e i riflessi sui rendiconti 2024

L'analisi che segue è effettuata sui 136 comuni che hanno alimentato il portale Partecipazioni con i dati relativi all'anno 2023⁴¹. Gli stessi detenevano a tale data partecipazioni dirette in 92 diverse società così suddivise: 43 società per azioni, 27 società a responsabilità limitata, 13 società cooperative, 7 società consortili a responsabilità limitata e 2 società consortili per azioni per un controvalore complessivo in termini di capitale netto di pertinenza pari ad euro 208.388.310,84.

Passando ai risultati della gestione economica 2023, si registra:

- un risultato positivo complessivo (di pertinenza dei 136 comuni trentini) pari ad euro 15.329.037,74;
- una perdita di pertinenza, pari ad euro (-) 106.193,20, registrata dalle 9 società riportate nella tabella n. 18;
- una perdita portata a nuovo nel 2023 per la totalità dei comuni pari ad euro (-) 402.073, riportata nella tabella n. 19.

⁴¹ I Comuni di Calceranica al Lago e Tenna non hanno provveduto, per l'anno 2023, agli adempimenti di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti previsti dall'art. 17 del d.l. n. 90/2014.

Tabella 18 – Società in perdita nel 2023 e valore della perdita di pertinenza per comune

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA DI PERTINENZA (in euro)
Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra soc. cons. a r.l. in liquidazione	Albiano	-97
	Altavalle	-273
	Baselga di Piné	-1.348
	Bedollo	-327
	Cembra Lisignago	-248
	Fornace	-337
	Giovo	-244
	Lona Lases	-71
	Segonzano	-218
	Sover	-190
Biorendena s.r.l.	Pinzolo	-1.072
Centrale del Chieppena s.r.l.	Castel Ivano	-17.617
Funivie Lagorai s.p.a.	Bieno	0
	Carzano	0
	Castello Tesino ⁴²	-5
	Castelnuovo	0
	Cinte Tesino	-3
	Grigno	0
	Ospedaletto	-60
	Pieve Tesino	-7
Ice Rink Piné s.r.l.	Baselga di Piné	-48.275
	Bedollo	-2.455
	Fornace	-2.455
	Sant'Orsola Terme	-2.455
	Sover	-2.455
Società cooperativa sociale Stella Montis	Borgo d'Anaunia	-16
Società Idroelettrica Barnes s.r.l.	Cis	-3.148
	Livo	-3.148
Sviluppo Turistico Grumes s.r.l.	Altavalle	-10.492
Terme di Rabbi s.r.l.	Rabbi	-9.176
Totale		-106.193

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni

Alle società che hanno registrato perdite in conto esercizio se ne aggiungono poi 14 che, al 31 dicembre 2023, presentavano nei propri bilanci perdite portate a nuovo e quindi non ripianate, il cui valore complessivo di pertinenza dei comuni trentini ammonta ad euro 405.767,43, come di seguito dettagliato.

⁴² Il Comune di Castello Tesino, in relazione alla perdita registrata dalla società Funivie Lagorai, riferisce di avere “preso atto della situazione economico-finanziaria della partecipata e rilevato una perdita di minimo valore sta valutando, nell’ambito della revisione ordinaria, la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione, nonché le eventuali misure di razionalizzazione previste dalla normativa vigente”.

Tabella 19 – Società con perdite portate a nuovo nel 2023 e valore della perdita di pertinenza per comune

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA DI PERTINENZA PORTATA A NUOVO (in euro)
Azienda per il Turismo Alpe Cimbra degli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna e della Vigolana - società consortile per azioni	Altopiano della Vigolana	-617
Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra soc. cons. a r.l. in liquidazione	Albiano	-509
	Altavalle	-1.430
	Baselga di Piné	-7.062
	Bedollo	-1.712
	Cembra Lisignago	-1.299
	Fornace	-1.765
	Giovo	-1.281
	Lona Lases	-371
	Segonzano	-1.140
Azienda per il Turismo Val di Non società coop.	Sover	-993
	Borgo d'Anaunia	-355
	Bresimo	-15
	Campodenno	-15
	Cavareno	-189
	Cis	-16
	Cles	-189
	Contà	-48
	Dambel	-16
	Denno	-16
	Livo	-16
	Novella	-79
	Predaia	-314
	Rumo	-167
	Sanzeno	-189
	Sarnonico	-175
	Sfruz	-16
	Ton	-16
	Ville d'Anaunia	-220
B.E.L. Coredo s.p.a.	Predaia	-6.842
Funivie Alpe Cermis s.p.a.	Cavalese	-14.785
Funivie Buffaure s.p.a.	San Giovanni di Fassa/Sen Jan	-49.738
Funivie Lagorai s.p.a.	Bieno	-18
	Carzano	-3
	Castello Tesino	-243
	Castelnuovo	-5
	Cinte Tesino	-137
	Grigno	-14
	Ospedaletto	-2.746
	Pieve Tesino	-327
Obereggen Latemar s.p.a.	Predazzo	-356
Rendena Golf s.p.a.	Caderzone Terme	-8.577
	Giustino	-5.108
	Pinzolo	-11.631
	Porte di Rendena	-611
	Spiazzo	-3.498
	Strembo	-8.133
Silvia s.r.l.	Borgo Lares	-235.061
Smeraldo soc. cons. a r.l.	Borgo d'Anaunia	-4.290
Sviluppo Turistico Grumes s.r.l.	Altavalle	-22.745

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA DI PERTINENZA PORTATA A NUOVO (in euro)
Terme Val Rendena s.p.a.	Caderzone Terme	-4.445
	Giustino	-105
	Pinzolo	-1.228
	Porte di Rendena	-53
	Spiazzo	-18
	Strembo	-1.129
Totale		-402.073

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni

Sulla scorta dei dati sopra riportati è quindi possibile verificare la corretta costituzione da parte dei comuni trentini del fondo perdite società partecipate, che, così come quantificato nel rendiconto 2023, dovrebbe coprire sia le perdite in conto esercizio sia quelle portate a nuovo di pertinenza dell'ente. In particolare l'art 21 c. 1 del TUSP stabilisce che *“nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali [...] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti [...] accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”*, salvo poi precisare che *“nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”*.

Nella tabella che segue viene data evidenza delle perdite registrate dalle società partecipate, escluse quelle in liquidazione, non immediatamente ripianate dal soggetto partecipato⁴³ e di quelle portate a nuovo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dal singolo comune. Tali perdite avrebbero dovuto trovare corrispondente accantonamento nel risultato di amministrazione all'apposito *“fondo perdite società partecipate”*.

L'elenco indica soltanto gli enti che hanno evidenziato un minor accantonamento per un importo superiore ai 500 euro e che in sede istruttoria non hanno fornito elementi sufficienti a consentire di superare la criticità.⁴⁴

Tabella 20 – Verifica di congruità del fondo perdite società partecipate – fondi sottostimati

COMUNE	PERDITE A NUOVO	PERDITE ANNO 2023	FONDO TEORICO	FONDO EFFETTIVO	DIFFERENZA
Fornace	0	-548	548	0	-548
Sant'Orsola Terme	0	-548	548	0	-548

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni e BDAP

⁴³ Dalla consultazione dei bilanci 2023 non risultano immediatamente ripianate le perdite registrate da: Biorendena s.r.l., Funivie Lagorai s.p.a., Ice Rink Pinè s.r.l., Sviluppo Trentino Grumes s.r.l.

⁴⁴ In fase istruttoria il Comune di Caderzone Terme ha fornito elementi idonei a suffragare la correttezza dell'accantonamento effettuato nel rendiconto, mentre il Comune di Altopiano della Vigolana ha rappresentato le motivazioni della mancata costituzione del fondo.

In conclusione, il Collegio sottolinea che l'art. 21, c. 1, Tusp prevede che le perdite delle partecipate, se non immediatamente ripianate, debbano trovare copertura nell'apposito fondo per la quota di competenza a prescindere dalla presenza di riserve risultanti dal patrimonio della società. Il ripianamento delle perdite, quando deliberato dai competenti organi sociali, può consentire la liberazione dell'accantonamento disposto sul bilancio del comune.

Di seguito si elencano gli enti che, al contrario, hanno accantonato un importo superiore rispetto alle perdite registrate dalle proprie partecipate, senza che di ciò si trovi adeguata giustificazione nelle relazioni dei revisori e in quelle sulla gestione.

L'elenco indica soltanto gli enti che hanno evidenziato un maggior accantonamento per un importo superiore ai 10.000 euro.

In istruttoria il Comune di Cles ha chiarito che l'accantonamento al fondo perdite società partecipate di euro 152.563,00 è stato calcolato in proporzione alla partecipazione posseduta nella società Dolomiti Energia s.p.a. per la perdita portata a nuovo di euro 33.903.000,00 iscritta nel bilancio d'esercizio 2023. L'Ente ha segnalato che, al momento della compilazione sul portale Partecipazioni della scheda relativa alla società, era già valorizzata a zero la perdita portata a nuovo dell'esercizio 2023. Tale discordanza, non sanabile in autonomia dall'ente, è stata segnalata al servizio di supporto del Mef.

Tabella 21 – Verifica di congruità del fondo perdite società partecipate – fondi sovrastimati

COMUNE	PERDITE A NUOVO	PERDITE ANNO 2023	FONDO TEORICO	FONDO EFFETTIVO	DIFFERENZA
Porte di Rendena	-664	0,00	664	30.300	29.637
Cavalese	-14.785	0,00	14.785	50.000	35.215
Pinzolo	-12.859	-1.072	13.931	86.000	72.069

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni e BDAP

In sede istruttoria, il Comune di Porte di Rendena ha riconosciuto che l'accantonamento disposto è superiore al dovuto e ha dichiarato che provvederà a ridurlo con l'approvazione del rendiconto 2025; il Comune di Pinzolo, invece, ha riferito di aver calcolato l'accantonamento in base alle perdite registrate dalle partecipate negli ultimi dieci anni.

Il Comune di Cavalese ha confermato che l'accantonamento di euro 50.000 si riferisce alla perdita portata a nuovo di euro 415.298 della società partecipata Funivie Alpe Cermis s.p.a. della quale, tuttavia, possiede una quota pari al 3,56%.

Il Collegio, sul punto, richiama quanto indicato dai vigenti principi contabili, i quali prevedono che l'accantonamento al fondo perdite società partecipate è ammesso quando la passività ha natura certa o la cui esistenza è probabile.

Infine, è stato verificato il rispetto dell'art. 21, c. 3 del TUSP, il quale dispone che *“Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante”*.

Risultano 2 le due società partecipate che hanno registrato perdite nel triennio 2021-2023:

Tabella 22 - Società con perdite nel triennio 2021-2023

PARTECIPATA	COMUNE	PERDITA 2021	PERDITA 2022	PERDITA 2023
Società sviluppo turistico Grumes s.r.l.	Altavalle	4.844	3.033	20.752
Biorendena s.r.l.	Pinzolo	3.044	2.982	4.763

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati portale Partecipazioni

Entrambi i Comuni interessati, Altavalle e Pinzolo, hanno comunque dichiarato di avere verificato il rispetto dell'art. 21, c. 3 del TUSP.

12 I BILANCI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 2024

Il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in forma unitaria il bilancio di un gruppo, ossia di un soggetto composto da singole realtà distinte in quanto dotate di personalità giuridica, ma che si identificano in un'unica entità economica, raffigurandone in modo completo ed unitario la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Preliminare e propedeutica alla rendicontazione "consolidata" è la predisposizione di due distinti elenchi: il "gruppo amministrazione pubblica" (GAP), e l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento (GBC).

In base al principio contabile 4/4 - punto 2 - compongono il GAP: gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto articolazioni organizzative della medesima e conseguentemente già ricompresi nel rendiconto consolidato; gli enti strumentali controllati ovvero partecipati dall'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile; le società controllate e partecipate⁴⁵ dall'amministrazione pubblica (di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice civile). È importante al riguardo sottolineare come ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il GAP può inoltre comprendere gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

In base al principio contabile 4/4 - paragrafo 3.1 - compongono il gruppo bilancio consolidato (GBC) tutti i soggetti ricompresi nel GAP eccezion fatta per i casi di irrilevanza⁴⁶ ovvero di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

⁴⁵ La definizione di società partecipata include le società nelle quali l'ente, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20%, o al 10% se trattasi di società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. Caso specifico è rappresentato dalle società *in house* e da quella a totale partecipazione pubblica, affidatarie di servizi pubblici locali, per le quali vige l'obbligo di inserimento nel GAP a prescindere dalla quota di partecipazione.

⁴⁶ Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei tre parametri individuati, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Inoltre, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Sono comunque sempre considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

12.1 I provvedimenti di definizione del GAP e del GBC

Dall'esame delle delibere di Giunta comunale di individuazione degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento nell'esercizio 2024, non sono emerse criticità circa la definizione da parte dei comuni trentini degli elenchi di cui all'allegato 4/4.

Nella tabella che segue si riepilogano, per ciascun comune, gli estremi dei provvedimenti di definizione di GAP e GBC e i soggetti partecipati inseriti nel perimetro di consolidamento.

Tabella 23 – Soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento per singolo comune

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
ALA delibera Giunta comunale n. 114 del 2 dicembre 2024	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,032%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,083%
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA delibera Giunta comunale n. 230 del 10 ottobre 2024	AmAmbiente s.p.a.	diretta	Sì	0,486%
	Azienda per il Turismo Alpe Cimbra soc. cons. p.a.	diretta	No	2,881%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,018%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,045%
BASELGA DI PINE' delibera Giunta comunale n. 7 del 16 gennaio 2025	AmAmbiente s.p.a.	diretta	Sì	0,575%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Ice Rink Piné s.r.l.	diretta	No	51,120%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,023%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,047%
CLES delibera Giunta comunale n. 346 del 30 dicembre 2024	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,510%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,026%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,067%
	Trentino Trasporti s.p.a.	diretta	Sì	0,016%
DRO delibera Giunta comunale n. 95 del 19 agosto 2025	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,541%
	Farmacie Comunali s.p.a.	diretta	Sì	0,010%
	Gestione Entrate Locali s.r.l.	diretta	Sì	0,025%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,015%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,038%
LAVIS delibera Giunta comunale n. 262 del 12 settembre 2024	Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a.	diretta	Sì	0,054%
	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	diretta	No	16,914%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Farmacie Comunali s.p.a.	diretta	Sì	0,031%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,032%
	Trentino Mobilità s.p.a.	diretta	Sì	0,110%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,082%
	Trentino Trasporti s.p.a.	diretta	Sì	0,008%
LEDRO delibera Giunta comunale	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a.	diretta	Sì	1,002%

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
n. 57 del 3 dicembre 2024	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,020%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,053%
LEVICO TERME delibera Giunta comunale n. 254 del 10 dicembre 2024	AmAmbiente s.p.a.	diretta	Sì	18,510%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,033%
	Trentino Mobilità s.p.a.	diretta	Sì	1,110%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,070%
MEZZOCORONA delibera Giunta comunale n. 266 del 24 dicembre 2024	Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a.	diretta	No	27,928%
	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	diretta	No	8,199%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.	diretta	No	100,000%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,019%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,048%
	Trentino Mobilità s.p.a.	diretta	Sì	0,040%
	Trentino Trasporti s.p.a.	diretta	Sì	0,015%
MEZZOLOMBARDO delibera Giunta comunale n. 2 del 3 gennaio 2025	Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a.	diretta	Sì	48,924%
	Azienda speciale per l'Igiene ambientale	diretta	Sì	10,860%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,025%
	Trentino Mobilità s.p.a.	diretta	Sì	0,040%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,064%
PREDAIA delibera Giunta comunale n. 86 del 16 aprile 2025	Altipiani Val di Non s.p.a.	diretta	No	34,108%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,027%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,062%
	Trentino Trasporti s.p.a.	diretta	Sì	0,024%
PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA delibera Giunta comunale n. 130 del 24 aprile 2025	A.C.S.M. s.p.a.	diretta	No	52,293%
	A.C.S.M. Teleriscaldamento s.p.a.	indiretta	No	52,293%
	A.C.S.M. Trading s.p.a.	indiretta	No	52,293%
	Azienda Ambiente s.r.l.	diretta	Sì	4,000%
	Azienda Reti Elettriche s.r.l.	indiretta	No	52,293%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Primiero Energia s.p.a.	indiretta	No	28,207%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,021%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta	Sì	0,053%
VALLELAGHI delibera Giunta comunale n. 267 del 18 dicembre 2024	Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	diretta	No	6,708%
	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	diretta	Sì	0,540%
	Gestione Entrate Locali s.r.l.	diretta	Sì	0,025%
	Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a.	diretta	Sì	0,940%
	Trentino Digitale s.p.a.	diretta	Sì	0,017%
	Trentino Mobilità s.p.a.	diretta	Sì	0,040%
	Trentino Riscossioni s.p.a.	diretta/indiretta	Sì	0,050%

COMUNE	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
	Trentino Trasporti s.p.a.	diretta	Sì	0,001%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su provvedimenti di definizione del GBC per l'anno 2024

12.2 Il rispetto dei termini di approvazione del bilancio consolidato 2024 e del relativo invio alla BDAP

L'art. 233-bis del Tuel ha introdotto l'obbligo, per i comuni con una popolazione di 5 mila abitanti e oltre, di redigere il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 118/2011 (Allegato 4/4) e sulla base dello schema di cui all'allegato 11 del citato d.lgs. di armonizzazione. Per gli enti di dimensioni inferiori l'adempimento è facoltativo.

Il termine previsto dalle disposizioni normative per l'adozione del consolidato per l'esercizio 2024 è il 30 settembre 2025 e, conseguentemente, l'aggiornamento della BDAP prevede la scadenza del 30 ottobre 2025.

I comuni che hanno approvato in ritardo il bilancio consolidato dell'esercizio 2024 sono Lavis (9 ottobre 2025) e Predaia (29 ottobre 2025).

Tutti gli enti tenuti all'approvazione del consolidato, ad eccezione del Comune di Levico Terme, che ha trasmesso i dati il 3 novembre 2025, hanno inviato le informazioni alla BDAP entro la scadenza del 30 ottobre 2025; attualmente, tutti i bilanci consolidati sono acquisiti in BDAP con la modalità "approvato dal consiglio".

Si raccomanda - pro futuro - ai Comuni di Lavis e Predaia, che hanno approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2024 dopo la data del 30 settembre 2025 e al Comune di Levico Terme, che ha trasmesso i dati alla BDAP dopo la data del 30 ottobre 2025, il rispetto dei termini di legge.

Passando ai risultati economici della gestione 2024, la tabella che segue mette a confronto il risultato di esercizio dei bilanci consolidati con quello del comune capogruppo evidenziando perdite d'esercizio per quattro enti (Altopiano della Vigolana, Mezzocorona, Predaia e Vallelaghi). Per il Comune di Predaia, anche nel 2024, hanno contribuito ad un peggior risultato soggetti, inseriti nel GBC, diversi dalla capogruppo.

Tabella 24 - Confronto tra i risultati d'esercizio dei bilanci consolidati 2024 e della capogruppo

COMUNI	RISULTATO D'ESERCIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2024	RISULTATO D'ESERCIZIO CAPOGRUPPO 2024	CONTRIBUTO DEI SOGGETTI CONSOLIDATI AL RISULTATO D'ESERCIZIO DEL GBC
Ala	2.187.212	2.178.347	8.864
Altopiano della Vigolana	-270.459	-296.645	26.186

COMUNI	RISULTATO D'ESERCIZIO BILANCIO CONSOLIDATO 2024	RISULTATO D'ESERCIZIO CAPOGRUPPO 2024	CONTRIBUTO DEI SOGETTI CONSOLIDATI AL RISULTATO D'ESERCIZIO DEL GBC
Baselga di Piné	340.853	306.261	34.592
Cles	659.312	649.595	9.717
Dro	238.918	229.996	8.922
Lavis	685.367	670.763	14.604
Ledro	890.368	879.102	11.266
Levico Terme	1.317.013	736.309	580.704
Mezzocorona	-778.502	-1.409.349	630.847
Mezzolombardo	648.856	289.530	359.326
Predaia	-380.117	-372.914	-7.204
Primiero San Martino di Castrozza	29.698.818	508.683	29.190.135
Vallelaghi	-89.732	-154.177	64.445

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP

Come già indicato nel precedente capitolo riguardante la rendicontazione economico-patrimoniale, si raccomanda alle Amministrazioni che hanno registrato un risultato negativo anche nel bilancio consolidato di individuare e monitorare le cause determinanti, al fine di attivare le iniziative idonee a migliorare il risultato finale.

Si raccomanda, inoltre, per i soggetti partecipati che registrano perdite, un attento e costante monitoraggio, al fine di intraprendere, qualora si concretizzino i relativi presupposti, gli interventi di razionalizzazione previsti dal TUSP.

13 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

13.1 Il protocollo di finanza pubblica

Lo Statuto di autonomia dispone che, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province corrispondono ai comuni idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni. In Trentino, tale rappresentanza è costituita dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento, istituito con l.p. 15 giugno 2005, n. 7.

Il d.P.R. 16 marzo 1992, n. 268, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale”*, prevede che, nel caso non venga raggiunto l'accordo nei termini stabiliti dalle leggi provinciali con le quali sono disciplinati modalità e criteri per la definizione dell'intesa, le motivazioni delle parti siano riportate in un apposito verbale da unire al d.d.l. per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello Statuto, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio. Inoltre, l'art. 3 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36, recante *“Norme in materia di finanza locale”*, stabilisce che, in sede di definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto, sono anche indicate le misure necessarie finalizzate a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con riferimento particolare alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale. Relativamente all'esercizio 2025, i mezzi finanziari da corrispondere ai comuni sono stati definiti con il *“Protocollo d'intesa”*, sottoscritto in data 18 novembre 2024 e successiva integrazione del 14 luglio 2025.

Il Protocollo in materia di finanza locale per il 2025 ha confermato, in tema di aliquote, detrazioni e deduzioni Imis, il quadro normativo in vigore nei precedenti esercizi.

Le risorse destinate dalla Provincia autonoma di Trento, nel 2025, ai rapporti finanziari con i comuni ammontano, per la parte corrente, complessivamente a 349 ml circa (a cui si aggiungono circa 13 ml relativi al fondo di solidarietà comunale); 126,1 ml di accantonamenti per le regolazioni dei rapporti finanziari tra la Provincia, il sistema delle autonomie locali e lo Stato (con un accollo da parte della Provincia di 4 ml); 24,08 ml di trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni Imis oltre a ulteriori 13,5 ml per la manovra Imis riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali); 120,5 ml di fondo perequativo/solidarietà. È stato mantenuto, anche per il 2025, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni, nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione finanziaria pari a complessivi 20 ml (pari a quella quantificata per il 2024).

È previsto il riparto tra i comuni di 1,9 ml per consentire agli enti locali di costituire gli accantonamenti delle risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5-*bis* della l.p. n. 2/2016, con riguardo alle procedure di gara riguardanti lavori pubblici, servizi e forniture effettuate nel 2022 e 2023.

Il Fondo specifici servizi, inizialmente stanziato a 75,6 ml (incluso il versamento dell'Iva trasporto urbano non contemplata nel protocollo per il 2024), con il protocollo integrativo 2025 è stato incrementato a 76,9 ml.

In totale le risorse di parte corrente stanziate a favore dei comuni per l'anno 2025 sono state pari a circa 363 ml.

Per quanto concerne le risorse destinate al Fondo investimenti programmati dei comuni per l'anno 2025, le stesse sono quantificate, come per l'anno 2024, in 13,8 ml, relative ai recuperi connessi con l'operazione di estinzione anticipata mutui *ex art.* 22 della l.p. n. 14/2014.

Nel 2025, in aggiunta, sono stati resi disponibili: 15 ml per interventi di natura urgente (finanziati dal Fondo di riserva di cui al art. 11, c. 5, della l.p. n. 36/93 e s.m.) e 45 ml sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale (di cui 30 ml relativi al proseguimento del finanziamento di interventi afferenti all'edilizia scolastica comunale e agli asili nido, 15 ml relativi al finanziamento di interventi afferenti al sistema idrico integrato).

Per il 2025, sono attribuiti, inoltre, circa 52 ml complessivi di risorse finanziarie per canoni aggiuntivi concessioni grandi derivazioni idroelettriche, non ancora rinnovate, che saranno trasferiti ai comuni e alle comunità.

Con il Protocollo integrativo sottoscritto il 14 luglio 2025, analogamente al 2024, sono state destinate risorse per 800 mila euro all'integrazione del fondo perequativo dei comuni che manifestano un ridotto margine di parte corrente, da ripartire secondo criteri individuati nell'allegato 1 del documento.

Inoltre, la Provincia, in relazione al contratto del personale del settore pubblico locale 2025-2027, si è impegnata a rendere disponibili le risorse finalizzate a garantire un aumento di retribuzione base del 6%, già a decorrere dal 2025.

Relativamente alla parte investimenti, con il Protocollo integrativo sono disponibili per il finanziamento di interventi afferenti al sistema idrico integrato ulteriori 13,5 ml e 1 ml per interventi di manutenzione straordinaria delle opere di prevenzione della calamità di interesse locale.

Per quanto riguarda le risorse statali relative all'emergenza epidemiologica da Covid 19, è stato deciso di ripartire ai comuni le risorse assegnate alla Provincia dal d.m. del 23 luglio 2024 per un

importo complessivo di 1.541.340 euro (385.335 euro per ogni anno dal 2024 al 2027) destinate agli enti locali in deficit di risorse in base alle certificazioni Covid del triennio 2020-2022.

In relazione a progetti di collaborazione per servizi tecnici si è reso disponibile un ulteriore importo di 250 mila euro.

Il Protocollo integrativo, infine, consente l'utilizzo delle risorse prenotate per il finanziamento degli oneri relativi all'assunzione di personale (art. 6, c. 4 della l.p. n. 36/1993 e previste nei Protocolli d'intesa 2021, 2022, 2023), ma non utilizzate entro il 31 ottobre, per altre finalità previste dalla citata legge.

13.2 I termini di approvazione

L'articolo 151 del Tuel, come recepito dalla l.p. n. 18/2015, prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 51, c. 1, lett. a) della l.p. n. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Nel Protocollo di finanza pubblica per l'anno 2025 le parti hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di comuni e comunità di valle con quello stabilito dalla normativa nazionale; contestualmente è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024, in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2025, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli enti locali, al 28 febbraio 2025.

L'art. 163 del Tuel, applicabile ai comuni trentini per effetto dell'art. 51 della l.p. 18/2015, disciplina gli istituti dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria nel caso in cui l'ente approvi il bilancio di previsione dopo la data del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento. La gestione provvisoria è consentita nel caso in cui non venga autorizzato l'esercizio provvisorio e nell'ipotesi in cui il preventivo sia approvato dopo il termine di differimento.

In vigenza dell'esercizio provvisorio la gestione finanziaria è sottoposta a specifici vincoli che limitano l'assunzione delle spese, limiti che risultano ancora più stringenti durante la gestione provvisoria, con conseguenti riflessi negativi in termini di servizi resi alla collettività.

Va ulteriormente sottolineato che nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge trova applicazione l'art. 193 del Tuel, il quale prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta comunale il relativo schema, la Giunta provinciale nomina un commissario per la predisposizione dello schema

di bilancio e l'assegnazione al Consiglio comunale di un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione; in difetto è previsto l'avvio della procedura di scioglimento del medesimo.

Si rammenta che l'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.3.6, disciplina la riprogrammazione delle fasi del processo di predisposizione e di approvazione del bilancio, qualora non ancora svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio.

Il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato oltre il termine normativo del 31 dicembre 2024 da n. 19 comuni⁴⁷ e, di questi, n. 15 comuni hanno gestito l'esercizio provvisorio (Domanda preliminare - Quesito n. 4)⁴⁸. Tutti i comuni hanno rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 Tuel (Domanda preliminare - Quesito n. 4.1).

I Comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Borgo d'Anaunia, Brentonico, Caldonazzo, Cinte Tesino, Drena, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Spormaggiore non si sono adeguati alle prescrizioni del d.m. 25 luglio 2023, finalizzato ad assicurare il rispetto della tempistica di approvazione del preventivo (confluite nel paragrafo 9.3 dell'all. 4/1, d.lgs. n. 118/2011) in ordine alla scansione degli adempimenti in tema di processo di bilancio (Domanda preliminare - Quesito n. 2).

Si rileva, peraltro, che i Comuni di Bedollo, Cinte Tesino, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Spormaggiore hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2024, i Comuni di Baselga di Piné, Brentonico, Caldonazzo e Drena hanno comunque approvato il bilancio di previsione entro la scadenza prorogata del 28 febbraio 2025.

Il Comune di Borgo d'Anaunia, che ha adottato il bilancio di previsione 2025-2027 (delibera n. 12 del 26 marzo 2025) oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2025 fissato dal decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2024 e non si è adeguato alle prescrizioni del d.m. 25 luglio 2023, ha motivato il ritardo con la *“riorganizzazione del Servizio finanziario a seguito di assenza del personale in organico per eventi imprevedibili, nonché per riduzione delle risorse conseguenti a dimissioni”*. Inoltre, dal provvedimento di approvazione si evince che l'ente non ha ancora aggiornato il regolamento di contabilità alla disciplina contabile prevista dal d.lgs. n. 118/2011.

⁴⁷ Il revisore del Comune di Samone ha erroneamente indicato nel questionario gli estremi della delibera di variazione di bilancio (n. 7 del 5 marzo 2025) e non quella di approvazione (n. 36 del 16 dicembre 2024). Nel conteggio, pertanto, non è stato considerato.

⁴⁸ Il revisore del Comune di Samone ha risposto positivamente anche a tale quesito, ma non avendo il comune approvato il preventivo dopo il 31 dicembre 2024, non è stato considerato nel conteggio.

Tabella 25 – Enti che hanno approvato il preventivo dopo il 31/12/2024 e/o mancato adeguamento al d.m. 25/07/2023

COMUNE	DATA APPROVAZIONE PREVENTIVO	GESTIONE ESERCIZIO PROVVISORIO (Quesito n. 4)	RISPETTO ART. 163 TUEL (Quesito n. 4.1)	ADEGUAMENTO A D.M. 25 LUGLIO 2023 (Quesito n. 2)
Baselga di Piné	25/02/2025	SI	SI	NO
Bedollo	16/12/2024	NO	SI	NO
Bondone	13/01/2025	NO	SI	SI
Borgo d'Anaunia	26/03/2025	SI	SI	NO
Brentonico	08/01/2025	SI	SI	NO
Calceranica al Lago	25/02/2025	SI	SI	SI
Caldonazzo	24/02/2025	SI	SI	NO
Castel Condino	13/01/2025	SI	SI	SI
Castello-Molina di Fiemme	27/02/2025	NO	SI	SI
Cavalese	18/02/2025	SI	SI	SI
Cinte Tesino	30/12/2024	NO	SI	NO
Contà	29/01/2025	SI	SI	SI
Drena	17/02/2025	SI	SI	NO
Grigno	08/01/2025	NO	SI	SI
Isera	27/02/2025	NO	SI	SI
San Giovanni di Fassa/Sen Jan	27/02/2025	SI	SI	SI
Sant'Orsola Terme	19/12/2024	NO	SI	NO
Segonzano	19/12/2024	NO	SI	NO
Soraga	24/02/2025	SI	SI	SI
Spiazzo	10/02/2025	SI	SI	SI
Spormaggiore	30/12/2024	NO	SI	NO
Storo	13/01/2025	SI	SI	SI
Tenna	27/02/2025	SI	SI	SI
Tenno	27/01/2025	SI	SI	SI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

Alla luce di quanto sopra si raccomanda al Comune di Borgo d’Anaunia di aggiornare il proprio regolamento di contabilità ai principi introdotti, fin dal 2016, dal d.lgs. n. 118/2011 e di rispettare i termini di approvazione del bilancio di previsione, trattandosi di atto fondamentale previsto per legge, la cui violazione, in disparte la possibile attivazione delle misure sostitutive, determina rilevanti riflessi sulla gestione finanziaria dell’ente e, conseguentemente, sull’entità dei servizi da assicurare al cittadino.

13.3 Gli equilibri di bilancio

Con delibera della Sez. delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2025/INPR sono state approvate le linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2025-2027, per l’attuazione dell’articolo 1, c. 166 e ss. della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Dal questionario inviato dagli organi di revisione si rileva che tutti i comuni hanno impostato il bilancio di previsione in modo tale da garantire gli equilibri ai sensi dell'art. 162 del Tuel⁴⁹ e il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi dell'art. 1, c. 821, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019 e d.m. 1° agosto 2019 e successive modificazioni).

Inoltre, dalla documentazione esaminata si rileva che nessun ente ha previsto disavanzi nel periodo di riferimento.

13.4 I questionari/relazione al bilancio di previsione 2025-2027

Di seguito si riportano gli esiti delle risposte fornite nei questionari dagli organi di revisione sulle quali la Sezione ritiene necessario acquisire dei chiarimenti, o effettuare un richiamo di attenzione da parte degli enti interessati.

Notizie generali sull'Ente

Preliminarmente si rileva che nessun ente si trova in una situazione di dissesto (Quesito n. 3) e che, secondo quanto indicato dagli organi di revisione, nessun comune risulta in una situazione di deficitarietà strutturale al 31 dicembre 2023 (Quesito n. 5).

Gli organi di revisione dei Comuni di Canazei, Carzano, Cinte Tesino, Roncegno Terme, Telve e Valfloriana hanno dichiarato erroneamente che gli stessi non sono soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR e/o PNC (Quesito n. 6), in quanto dalla verifica in REGIS agli stessi risultano assegnati finanziamenti a tale titolo.

Domande preliminari

I revisori hanno rilevato il mancato superamento delle seguenti criticità (tabella quesiti 1 e 1.1):

- mancata ed erronea contabilizzazione del FPV e cronoprogrammi di spesa per i Comuni di Comano Terme e Stenico;
- mancata predisposizione del piano annuale flussi di cassa per i Comuni di Trambileno e Vallarsa (su cui *infra*).

⁴⁹ In particolare, l'art. 162, c. 6, prevede che "6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

I comuni di Comano Terme e Stenico hanno riferito che il mancato superamento della criticità è dovuto all'assenza di risorse nell'FPV. Tuttavia, entrambi riferiscono che sono in corso le operazioni di ricognizione dei residui e di verifica dei cronoprogrammi aggiornati sulla base dello stato effettivo di attuazione delle opere pubbliche. All'esito di tale ricognizione, gli enti procederanno, ove necessario, alla corretta reimputazione degli impegni secondo esigibilità e alla conseguente rideterminazione del FPV in fase di riaccertamento ordinario.

Nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico non sono emersi squilibri di bilancio per tutti i comuni (Quesito n. 3).

Si rileva che 22 Comuni non hanno approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Trattandosi di enti con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, l'art. 169, c. 3, del Tuel prevede l'adozione facoltativa dell'ultimo documento citato.

Dal questionario risultava mancante l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per i Comuni di: Bedollo; Castello-Molina di Fiemme; Cavalese; Mazzin; Pieve di Bono-Prezzo; Porte di Rendena; Segonzano; Ville di Fiemme (Quesito n. 5).

In fase istruttoria, è tuttavia emerso che tutti i comuni, con la sola eccezione di Mazzin e Segonzano, hanno approvato il PIAO.

I comuni di Mazzin e Segonzano hanno comunicato che la mancata predisposizione del PIAO è dovuta a difficoltà organizzative e alla ridotta presenza della segreteria comunale.

In relazione all'obbligo di adozione del PIAO si rammenta che, in base alle vigenti disposizioni, per la mancata adozione dello strumento nei tempi e con le modalità prescritte, sono previste, in taluni casi, conseguenze sanzionatorie.

È stata segnalata la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare per i Comuni di Altavalle, Tenno, Spiazzo, Caldonazzo, Borgo d'Anaunia (Quesito n. 6), mentre per i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Lona Lases, Palù del Fersina, San Giovanni di Fassa, Ronzo-Chienis, Ruffrè-Mendola, San Lorenzo Dorsino, Scurelle e Vignola Falesina (Quesito n. 7), l'organo di revisione non ha acquisito le attestazioni dei responsabili di servizio in ordine alla sussistenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Sezione I^A Equilibri di bilancio

Tutti i Comuni hanno stanziato il fondo di riserva di competenza secondo quanto previsto dall'art. 166 del Tuel (Quesito n. 9), mentre per i Comuni di Borgo d'Anaunia e Grigno i revisori hanno segnalato il mancato stanziamento del fondo di riserva di cassa. Per Borgo d'Anaunia il revisore ha

invitato l'Ente a stanziare tale fondo, mentre per il Grigno il revisore ha indicato che l'aggiornamento è stato effettuato con la prima variazione di cassa (deliberazione n. 8 del 15 gennaio 2025; Quesito n. 9 - tabella).

In fase di contraddittorio, il Comune di Borgo d'Anaunia ha riscontrato che, pur essendo il Fondo di riserva regolarmente previsto nel bilancio, non si è reso necessario effettuare alcuno stanziamento, come dimostrato dal fatto che nel corso del 2025 non ha presentato criticità nella gestione di cassa.

Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato effettuato, secondo quanto attestato dagli organi di revisione, da n. 137 comuni rispettando le prescrizioni del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2, punto 3.3 ed esempio 5) aggiornato dal d.m. 25 luglio 2023 (Quesito n. 10).

Non è chiara la risposta del Comune di Ruffrè-Mendola che dichiara "non ricorre la fattispecie".

Il metodo della media semplice è stato utilizzato da 136 enti, mentre il Comune di Ton ha adottato il metodo della media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio (Quesito n. 10.1).

I Comuni di Brentonico, Bedollo, Campodenno, Cles, Frassilongo, Mezzocorona, Palù del Fersina, Romeno, Ruffrè-Mendola, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Scurelle, Segonzano, Borgo d'Anaunia, Ton, e Vallelaghi non hanno fornito in nota integrativa adeguata illustrazione delle entrate che l'ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Quesito n. 11).

Si raccomanda agli enti sopra citati di assicurare tale informazione nella nota integrativa dei prossimi rendiconti.

Per quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio 2025-2027 degli accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali, si osserva che n. 101 enti non hanno previsto alcun importo, mentre n. 37 hanno previsto lo stanziamento (Quesito n. 15).

Si raccomanda agli organi di revisione degli enti privi di stanziamento di verificare l'effettiva assenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la mancata previsione di tali oneri.

In merito all'adeguatezza dell'accantonamento stanziato nel bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 per fronteggiare integralmente il nuovo contenzioso instauratosi nel corso dell'esercizio precedente - compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio (Quesito n. 16), si rileva

che per n. 31 comuni i revisori hanno fornito risposta negativa, di cui n. 29 hanno chiarito che *“non ricorre la fattispecie”*, mentre per i Comuni di Canazei e Scurelle è stato indicato rispettivamente che *“stanziato a rendiconto”* e *“effettuato accantonamento in sede di rendiconto (avanzo accantonato)”*.

In relazione al rispetto dell’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali previsto dal comma 859 e ss. della l. n. 145/2018, si rileva che:

- i Comuni di Dambel e Rabbi non hanno stanziato l’accantonamento pur non avendo ridotto di almeno il 10% il debito commerciale residuo (Quesito n. 18) e avendo un debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’esercizio 2024 superiore al 5% del totale delle fatture ricevute (Quesito n. 18.1);
- il Comune di Canazei⁵⁰ ha segnalato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti con segno positivo (Quesito 19), ma non ha stanziato l’accantonamento (Quesito n. 20);
- i Comuni di Baselga di Piné, Caldonazzo, Castello-Molina di Fiemme, Nomi e Pomarolo hanno erroneamente risposto alla domanda sul segno dell’indicatore (Quesito n. 19) pur avendo un indicatore di ritardo dei pagamenti con segno positivo (Quesito n. 19.1) e non hanno fornito alcuna risposta in merito allo stanziamento dell’accantonamento (Quesito n. 20);
- per i Comuni di Cavizzana, Isera, Sover, Spormaggiore e Trambileno i revisori, pur avendo indicato che i comuni hanno stanziato l’accantonamento (Quesito n. 20), nella tabella non hanno indicato alcun importo come Fondo di garanzia debiti commerciali (Tabella quesito n. 21).

I comuni di Baselga di Piné, Caldonazzo, Canazei, Dambel, Isera, Nomi, Pomarolo hanno comunicato di avere erroneamente compilato il questionario, non risultando integrati i presupposti necessari alla costituzione del Fondo.

Il comune di Cavizzana ha riferito di non aver accantonato alcuna somma nel FGDC, in quanto il problema del ritardo dei pagamenti si sarebbe verificato in conseguenza alla poca liquidità sul conto di Tesoreria e ai tempi di perfezionamento della domanda a Cassa del Trentino di trasferimento della richiesta di fabbisogno.

Sul punto, si richiama quanto indicato al precedente paragrafo 3.4.

I Comuni di Sover, Spormaggiore e Trambileno hanno comunicato l’importo stanziato.

Il Comune di Castello-Molina di Fiemme non ha fornito riscontro istruttorio sul punto specifico. Tuttavia, sulla scorta degli approfondimenti svolti dalla Sezione, è stato verificato che gli indicatori

⁵⁰ Il Comune di Spiazzo pur avendo risposto negativamente al quesito 20, ha inserito nella tabella del quesito n. 21 l’importo del fondo di garanzia stanziato.

trimestrali non presentano criticità, e pertanto l'informazione fornita nel questionario può ritenersi frutto di un mero errore materiale.

Il Comune di Rabbi non ha reso riscontro istruttorio. Tuttavia, dalle verifiche effettuate alla luce del parere dell'Organo di revisione e di quanto pubblicato su amministrazione trasparente, sembra potersi concludere che si sia risposto erroneamente ai quesiti in questione.

Sezione III^ Indebitamento

L'organo di revisione del Comune di Molveno ha indicato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale per gli anni 2025, 2026 e 2027, non risulta compatibile con il limite della capacità d'indebitamento e con le regole di cui all'art. 204 del Tuel (Quesito n. 3). Dalla documentazione di bilancio si rileva che l'ente ha in essere l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1035/2016, operazione per la quale non sono previsti interessi, nonché una garanzia rilasciata a favore di una società partecipata.

Il Comune di Molveno ha riferito che si è trattato di un mero errore materiale nella selezione della risposta "no" in luogo della corretta "non ricorre la fattispecie", non essendo in atto alcuna forma di indebitamento non autorizzato o difforme rispetto alle previsioni normative o regolamentari.

Dalla tabella n. 9 del questionario si evince che dai bilanci di previsione nessun ente ha previsto il ricorso a nuovo indebitamento nel quinquennio 2023-2027.

Per i comuni riportati nella successiva tabella si rileva il disallineamento tra il debito di fine esercizio e quello di inizio dell'esercizio successivo⁵¹.

Tabella 26 – Differenze tra debito a fine anno e residuo debito inizio anno successivo

COMUNE	Debito fine anno 2023	Residuo iniziale 2024	DIFF.	Debito fine anno 2024	Residuo iniziale 2025	DIFF.	Debito fine anno 2025	Residuo iniziale 2026	DIFF.
Bondone				11.929	8.947	-2.982			
Castel Ivano							84.156	88.751	4.595
Lona Lases	52.840	55.106	2.266	38.820	30.553	-8.266	21.187	27.198	6.011
Ospedaletto	47.548	48.548	1.000	20.393	19.394	-1.000			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati questionari

I Comuni di Bondone e Lona Lases confermano i disallineamenti individuati, mentre i Comuni di Castel Ivano e Ospedaletto non hanno fornito riscontro in merito.

⁵¹ Nella tabella non sono stati riportati i disallineamenti di importo minimo.

Sezione IV^ Previsioni di cassa

I Comuni di Trambileno e di Vallarsa non hanno adottato il piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, previsto dall'art. 6 c. 2 del d.l. n. 155/2024 (Quesito n. 1) e, di conseguenza, anche le risposte ai successivi quesiti (n. 2, n. 2.1 e n. 3) risultano evidenziare aspetti di criticità.

In fase di contraddittorio, detti comuni hanno riferito di aver adottato il piano annuale dei flussi di cassa in data successiva al termine del 28 febbraio, individuato dall'art. 6 c. 2 del d.l. n. 155/2024.

Si raccomanda ai comuni di rispettare il termine legislativamente previsto ai fini dell'adozione del piano annuale dei flussi di cassa, garantendo così la significatività dello strumento.

Tutti i comuni, sulla base del principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, hanno garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31 dicembre 2025, senza fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria (art. 222 Tuel; Quesito n. 5).

Tutti i comuni sono dotati di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere (Quesito n. 6).

In relazione ai **progetti PNRR**, gli organi di revisione dei Comuni di Aldeno, Drena, Dro, Mezzocorona e Samone hanno segnalato che la relativa realizzazione produce effetti negativi sull'equilibrio di cassa e, inoltre, per i Comuni di Aldeno, Samone e Sarnonico produce ritardi in tema di tempestività di pagamento (Quesito n. 9 lettere a) e b)).

Il Comune di Aldeno ha riferito che le tensioni di cassa in precedenza rilevate erano dovute al disallineamento temporale tra i pagamenti e il trasferimento dei contributi da parte dei Ministeri competenti, ma risultano ormai superate per via dell'introito, nel corso del 2025, dei saldi finali e degli acconti su alcuni interventi.

Il Comune di Drena ha comunicato che nel corso del 2025 sono state prevenute situazioni critiche, dovute al divario temporale tra i pagamenti anticipati e liquidazione effettiva dei trasferimenti PNRR, attraverso la comunicazione con i fornitori, che ha consentito di allineare l'emissione della fattura al momento dell'asseverazione ministeriale, e la più rapida erogazione dei fondi da parte del Ministero.

Il Comune di Dro ha specificato che la risposta positiva al quesito è dovuta alla previsione di possibili ritardi nelle liquidazioni, che sarebbero riconducibili al doppio passaggio Comune-Provincia e Provincia-Ministero nella formulazione delle richieste di anticipazioni e, analogamente,

al duplice passaggio Ministero-Provincia e Provincia-Comune degli importi liquidati, pur evidenziando che la situazione di cassa nel corso del 2025 è rimasta sempre positiva.

Il Comune di Mezzocorona ha comunicato che, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di cassa e il rispetto dei termini di pagamento, è stato attivato un monitoraggio costante dei flussi finanziari, con una accorta programmazione dei pagamenti e loro coordinamento con le tempistiche di rendicontazione e richiesta dei contributi spettanti.

Il Comune di Samone ha chiarito che la risposta fornita era basata su una previsione, ma che nella pratica i pagamenti sono stati effettuati puntualmente, senza che si verificassero squilibri di cassa.

Infine, il Comune di Sarnonico ha riferito di aver voluto evidenziare le difficoltà avute nell'ottenere le anticipazioni dal Ministero e nella rendicontazione.

I revisori dei Comuni di Canazei, Carzano, Cinte Tesino, Roncesgno Terme, Telve e Valfloriana, hanno erroneamente risposto al Quesito n. 6 – notizie generali, poiché i medesimi risultano soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR e/o PNC. Conseguentemente, non è stata fornita risposta ai Quesiti n. 8 e n. 9).

A fronte di richiesta istruttoria, detti comuni, con l'eccezione di Valfloriana che non ha fornito alcun riscontro, hanno specificato che l'attuazione dei Progetti PNRR/PNC non incide né sugli equilibri di cassa né sulla tempestività di pagamento ai fornitori.